



Regione Umbria



Provincia Perugia



Comune Tuoro sul Trasimeno

**PRG DEL COMUNE DI
TUORO SUL TRASIMENO**

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE

REGOLAMENTO COMUNALE INQUINAMENTO ACUSTICO



GRUPPO INTERDISCIPLINARE DI LAVORO:

DOTT. ING. MORENO PATARINI
DOTT. ING. ALESSANDRO TOCCACELI
DOTT. GEOL. GUIDO SERVOLI
DOTT. AGR. MARCO MORONI

INDICE

TITOLO I - GENERALITA'	4
Art. 1 - Ambito di applicazione	4
Art. 2 - Definizioni.....	4
TITOLO II - MANIFESTAZIONI	4
Art. 3 - Definizioni.....	4
Art. 4 - Limiti.....	5
Art. 5 - Autorizzazioni	5
Art. 6 - Autorizzazione in deroga.....	6
TITOLO III - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI	7
Art. 7 - Impianti ed attrezzature	7
Art. 8 - Orari	7
Art. 9 - Limiti	7
Art. 10 - Rispetto degli ambienti confinanti	7
Art. 11 - Deroghe	8
Art. 12 - Autorizzazione.....	8
Art. 13 - Autorizzazione in deroga.....	9
TITOLO IV - DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE AD ATTIVITA' DELLO SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLO NON TEMPORANEE.....	9
Art. 14 - Ambito di applicazione	9
Art. 15 - Requisiti acustici	9
Art. 16 - Documentazione di Impatto Acustico	10
TITOLO V - PARTICOLARI SORGENTI SONORE.....	10
Art. 17 - Macchine da giardino	10
Art. 18 - Impianti di condizionamento.....	10
Art. 19 - Cannoncini antistorno.....	10
Art. 20 - Allarmi antifurto.....	11
Art. 21 - Autolavaggi	11
Art. 22 - Pubblicità fonica Altoparlanti	11

TITOLO VI - DIFESA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI.....	12
Art. 23 - Controllo.....	12
Art. 24 - Contenimento e abbattimento.....	12
TITOLO VII - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONCESSIONE EDILIZIA, DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ, AGIBILITÀ / ABITABILITÀ, LICENZE E AUTORIZZAZIONI	12
Art. 25 - Documentazione di impatto acustico.	12
Art. 26 - Valutazione previsionale di Clima Acustico	14
TITOLO VIII – REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI.....	15
Art. 27 – Progetto Acustico.....	15
TITOLO IX ZONIZZAZIONE ACUSTICA, COORDINAMENTO ED ADEGUAMENTO	16
Art. 28 - Strumenti urbanistici	16
Art. 29 - Regolamenti.....	16
TITOLO X - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI.....	16
Art. 30 - Ordinanze contingibili ed urgenti.....	16
Art. 31 - Sanzioni	16
Art. 32 - Misurazioni e controlli	17
Art. 33 - Termini di applicazione.....	17
ALLEGATI.....	18
LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	18
LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO.....	61
MODELLI PER LA COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE E DI INTERVENTO A SEGUITO DI DISTURBO LEGATO ALL'INQUINAMENTO ACUSTICO....	68

TITOLO I - GENERALITA'

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del comma 1) dell'art. 6 della Legge 16 ottobre 1995, n. 447.

Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il primo comma dell'art. 659 del C.P.

Art. 2 - Definizioni

Si definiscono:

1. **Attività Rumorosa:** l'attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
2. **Attività rumorosa a carattere temporaneo:** qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito. Sono da escludersi le attività ripetitive e/o ricorrenti inserite nell'ambito di processi produttivi svolte all'interno dell'area dell'insediamento e le attività a carattere stagionale.
3. **Inquinamento acustico esterno :** rumore che si riflette all'esterno degli ambienti nei quali ha origine o che è prodotto da attività svolte all'aperto, oggetto del presente regolamento.
4. **Inquinamento acustico interno :** rumore che è prodotto all'interno di ambienti chiusi senza riflessi sull'ambiente esterno, non oggetto del presente regolamento.

TITOLO II - MANIFESTAZIONI

Art. 3 - Definizioni

Sono manifestazioni a carattere temporaneo, secondo la definizione di cui all'art. 2, quelle attività rumorose limitate nel tempo che utilizzano macchinari o impianti rumorosi quali i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park e altro che producono inquinamento acustico.

Art. 4 - Limiti

1. Le manifestazioni a carattere temporaneo, ubicate nelle aree individuate dal Comune di Tuoro sul Trasimeno (allegati - Relazione Tecnica – Piano di Zonizzazione Acustica), in coerenza con quanto previsto all'art. 15 del R.R. 1/2004 devono, rispettare il limiti di 70 dBA di LAeq in facciata all'edificio più esposto. Nelle altre aree, in base a quanto stabilito dall'art. 15 del R.R. 1/2004, sono consentite le manifestazioni secondo i criteri ed i limiti di seguito indicati:

a) limite in facciata all'edificio più esposto pari a 85 dB(A) di LAeq per le attività all'aperto quali i concerti, con una durata massima di giornate pari a tre e di quattro ore nell'arco della stessa giornata;

b) limite in facciata all'edificio più esposto pari a 70 dB(A) di LAeq per i concerti al chiuso e le attività all'aperto quali discoteche o altre attività musicali, con una durata massima di giornate pari a quindici e di quattro ore nell'arco della stessa giornata.

2. Il limite orario è fissato nelle ore 23.00. Al di fuori degli orari indicati per le manifestazioni, devono comunque essere rispettati i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997.

L'indicazione della durata massima degli eventi tiene anche conto delle prove tecniche degli impianti audio.

Al di fuori degli orari indicati devono comunque essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/1997, così come individuati dalla zonizzazione acustica del territorio comunale.

Art. 5 - Autorizzazioni

1. Per lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni di cui al presente articolo è necessaria l'autorizzazione da richiedere quarantacinque giorni prima dell'inizio. L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata, nel rispetto dei limiti del presente regolamento, se entro trenta giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o viene espresso motivato diniego.

2. I richiedenti l'autorizzazione di cui sopra devono presentare la seguente documentazione:

a) indicazione dell'ubicazione, del periodo e degli orari previsti per la manifestazione;

b) relazione, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 8/2002, che affermi il rispetto dei criteri generali stabiliti dal Comune per l'area interessata;

c) elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che sono comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo.

3. **Gli organizzatori delle manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non possono rispettare le prescrizioni di cui al presente articolo, nei termini relativi al limite orario ed ai limiti di rumore, possono richiedere autorizzazione in deroga almeno sessanta giorni prima dell'inizio della manifestazione, così come stabilito dal Regolamento Regionale n.1/2004.**

4. Le manifestazioni previste nelle aree protette (Classe I) di cui al DPCM 14/11/1997 e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura devono essere autorizzate in maniera espressa.

5. Per le manifestazioni che si svolgono nelle aree individuate dal Comune di Tuoro sul Trasimeno, (allegati – Relazione Tecnica – Piano di Zonizzazione Acustica), con afflusso atteso minore di 500 persone e nelle rimanenti aree con afflusso atteso minore di 300 persone, l'autorizzazione va richiesta almeno 7 giorni prima dell'inizio, presentando autocertificazione, a firma dell'organizzatore responsabile della manifestazione temporanea, del rispetto dei limiti previsti dall'art. 4 del presente regolamento, senza la necessità di predisporre la documentazione di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 6 - Autorizzazione in deroga

1. Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare i limiti di cui sopra, possono richiedere all'ufficio comunale competente autorizzazione in deroga almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata previa acquisizione del parere di ARPA.

2. Qualora le manifestazioni dovessero svolgersi nelle "aree particolarmente protette" (Classe I della zonizzazione acustica comunale) ed in particolare nelle aree di ospedali, case di cura, e strutture di ricovero, devono essere autorizzate in maniera espressa.

TITOLO III - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Art. 7 - Impianti ed attrezzature

In caso di messa in opera di cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE, così come recepite dal legislatore nazionale, in materia di emissione acustica delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto. All'interno dei cantieri, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere al minimo rumoroso il loro uso (ad esempio: carterature, posizionamento ponderato nel cantiere, ecc.).

Art. 8 - Orari

L'attività dei cantieri è svolta di norma, secondo quanto stabilito dal Regolamento Regionale n.1/2004, tutti i giorni feriali dalle ore 8 alle ore 19.

L'attivazione di macchine rumorose (martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.) e l'esecuzione di lavori disturbanti (escavazioni, demolizioni, ecc.) è consentita, di norma, dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

Art. 9 - Limiti

Il limite assoluto da non superare durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchine rumorose è LAeq = 70 dB (A), con tempo di misura (TM) di 20 minuti. Tale limite va rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi. Limiti superiori possono essere concessi per particolari tipologie di attività e di macchinari, qualora gli interventi di contenimento o riduzione del rumore adottabili non consentano la riduzione dell'esposizione dei soggetti esterni al cantiere. Tali limiti sono permessi per periodi limitati, da individuarsi nelle fasce orarie pomeridiane diverse, purché di durata complessiva non superiore alle quattro ore, qualora la situazione locale e il periodo stagionale lo consentano. Fasce orarie più restrittive possono essere previste qualora la rumorosità interessi edifici scolastici, ospedalieri e simili.

In caso di ristrutturazioni interne, nel locale più disturbato dell'edificio interessato dall'attività non può essere superato il limite di immissione di 65 dBA a finestre chiuse nella fascia oraria dalle ore 8 alle ore 19. Particolari deroghe possono essere concesse in relazione a lavori che producono livelli non tecnicamente riducibili, soprattutto in relazione alla trasmissione del rumore per via solida.

Art. 10 - Rispetto degli ambienti confinanti

Per contemperare le esigenze del cantiere con gli usi quotidiani degli ambienti confinanti, occorre che:

a) il cantiere sia dotato di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, sia mediante le più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale, che tramite idonea organizzazione dell'attività;

b) venga fornita preventiva informazione agli individui potenzialmente disturbati dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio e su data di inizio e termine lavori;

In ogni caso non si applicano nè il limite di immissione differenziale, nè le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Art. 11 - Deroghe

Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, e' concessa deroga agli orari e adempimenti amministrativi previsti dalla presente direttiva.

Ai medesimi cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997, e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi.

Art. 12 - Autorizzazione

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra indicati, necessita di autorizzazione da richiedere almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività.

2. La domanda deve essere corredata da una relazione che contenga almeno i seguenti dati:

a) durata dei lavori e fascia oraria interessata;

b) elenco dei macchinari rumorosi utilizzati per i quali la normativa vigente prevede l'obbligo di certificazione acustica con i rispettivi livelli di emissione sonora;

c) accorgimenti tecnici che sono adottati per la limitazione del disturbo;

d) pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di civile abitazione circostanti.

3. Per cantieri la cui attività abbia durata protratta nel tempo il Comune può richiedere che l'impresa proceda, tramite il tecnico competente in acustica ambientale riconosciuto ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 8/2002, all'esecuzione di rilevamenti fonometrici atti a verificare il rispetto delle prescrizioni fissate nel provvedimento autorizzatorio. L'esito dei rilievi e le eventuali osservazioni ed indicazioni per una migliore gestione acustica del cantiere, formulate da parte del tecnico stesso, sono tenute a disposizione presso il cantiere per eventuali

verifiche da parte degli organi competenti al controllo. I rilievi sono ripetuti con cadenza da stabilirsi, da parte del Comune, nel provvedimento autorizzatorio, in relazione alle varie fasi di avanzamento del cantiere.

4. L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata nei limiti imposti dal presente regolamento se, decorsi venti giorni dalla presentazione, non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego. In caso di cantieri edili di particolare rilevanza il Comune può richiedere la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta da un tecnico competente nonché un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

5. Gli interventi aventi carattere di assoluta urgenza sono esonerati dall'autorizzazione. In tali casi il responsabile dei lavori comunica immediatamente al Comune competente tali interventi mediante una relazione tecnica.

Art. 13 - Autorizzazione in deroga

Per quelle attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non sia possibile garantire il rispetto dei limiti di rumore e di orario sopra individuati, si può richiedere specifica deroga presentando una opportuna istanza al Comune.

TITOLO IV - DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE AD ATTIVITA' DELLO SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLO NON TEMPORANEE

Art. 14 - Ambito di applicazione

Le norme di cui al presente titolo si applicano a tutte le strutture permanenti aperte o chiuse di cui alla Legge 447/95, art. 8, comma 2, lettere c,d,e (luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi o ricreativi) ed inoltre agli impianti adibiti a luna park, circo, feste e manifestazioni non rientranti nei criteri di temporaneità definiti all'art.3 del presente Regolamento.

Art. 15 - Requisiti acustici

All'interno delle strutture permanenti, aperte o chiuse, come definite al precedente art. 14, l'esercizio delle attività rumorose non deve causare il superamento dei limiti di rumore individuati dalla normativa vigente, misurati con le modalità indicate dalla stessa. I locali di pubblico spettacolo o intrattenimento danzante, compresi i Circoli Privati ed i pubblici esercizi, devono osservare i limiti del livello di pressione sonora delle sorgenti sonore determinati dal D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215 nei tempi e nei modi indicati.

Art. 16 - Documentazione di Impatto Acustico

La domanda di concessione/autorizzazione edilizia per le strutture di cui al presente titolo deve contenere un'adeguata documentazione di impatto acustico, predisposta secondo i criteri definiti dal Regolamento Regionale 1/2004 e dalle linee guida disposte dal Comune di Tuoro sul Trasimeno riportate in allegato al presente Regolamento.

Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione, i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso.

TITOLO V - PARTICOLARI SORGENTI SONORE

Art. 17 - Macchine da giardino

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle 19. Nei giorni festivi e il sabato l'uso è consentito dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19.

L'impiego di macchine e impianti per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico, anche mediante l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

Art. 18 - Impianti di condizionamento

L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati nella Tabella B dell'allegato A del D.P.C.M. 15 dicembre 1997 e il criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997.

I dispositivi di cui al comma precedente devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali: silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.

Art. 19 - Cannoncini antistorno

L'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

a) fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo 3 minuti;

b) posizionamento del cannone: il più possibile lontano dalle abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 150 metri, escluse quelle dei proprietari del terreno sul quale sono posizionati i cannoncini antistorno.

Art. 20 - Allarmi antifurto

I sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi, nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi. In tutti i casi il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

Art. 21 - Autolavaggi

L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, etc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico è consentito nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 21.00. e nei giorni festivi dalle 9.00 alle 21.00 e comunque nel rispetto dei limiti di legge.

Gli autolavaggi di nuovo insediamento, devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali di cui agli strumenti urbanistici e ad una distanza di almeno 100 mt. dalle stesse.

Art. 22 - Pubblicità fonica Altoparlanti

La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.00 , fatto comunque salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della normativa vigente.

TITOLO VI - DIFESA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI

Art. 23 - Controllo

Il Comune di Tuoro sul Trasimeno si può avvalere del supporto tecnico dell'ARPA per il controllo e la verifica dei limiti di immissione di rumore da traffico veicolare, di cui al DPR 30/3/2004 n. 142.

Art. 24 - Contenimento e abbattimento

Per quanto possibile, nelle vie di circolazione urbane ad elevato flusso di traffico, dovranno essere adottate, anche in fase di manutenzione, soluzioni tecnologiche, accorgimenti costruttivi e scelte di materiali idonei atti a garantire la minimizzazione dell'inquinamento acustico da essi prodotto, mentre nelle vie di circolazione secondarie sono auspicati e consigliati interventi di riduzione del traffico.

Sono previsti i seguenti divieti per l'abbattimento della rumorosità prodotta dal traffico:

- a) eseguire operazioni di carico e scarico, senza adottare adeguati provvedimenti per ridurre la rumorosità e al di fuori degli orari consentiti se esistenti;
- b) trasportare bidoni, profilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza fissarli e/o isolarli adeguatamente;
- c) utilizzare apparecchi radio ad alto volume o altri strumenti per la riproduzione dei suoni, installati o trasportati a bordo di veicoli;
- d) azionare sirene su veicoli autorizzati, fuori dai casi di necessità.

TITOLO VII - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONCESSIONE EDILIZIA, DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ, AGIBILITÀ / ABITABILITÀ, LICENZE E AUTORIZZAZIONI

Art. 25 - Documentazione di impatto acustico.

All'atto del rilascio di:

- a) concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- b) provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzo dei medesimi immobili ed infrastrutture;

c) provvedimenti di licenza od autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
va controllato il rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico.

In particolare deve essere presentata adeguata documentazione di impatto acustico, conforme ai criteri stabiliti dal Regolamento Regionale 1/2004, redatta da un tecnico abilitato in Acustica Ambientale di cui all'art. 2 della Legge 447/1995 facendo riferimento anche alle linee guida in allegato al presente Regolamento Comunale, che documenti i livelli sonori previsti dall'esercizio dell'infrastruttura, dell'impianto o dell'attività e le eventuali misure da porre in atto per garantire il rispetto dei limiti di zona.

Tale documentazione va richiesta anche per nuovi esercizi pubblici, quali bar, pub, circoli privati, sale da ballo e simili, o per quelli già esistenti nel caso di modifiche o potenziamenti, che **utilizzino impianti di diffusione sonora od eseguano musica dal vivo**.

In ogni caso gli impianti per la diffusione sonora e di musica dal vivo dovranno rispettare i requisiti acustici previsti dal D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215.

Per le attività produttive esistenti, l'obbligo di presentazione di una documentazione di impatto acustico vige nel caso di modifiche o potenziamenti e nel caso di variazioni e/o trasferimenti di licenze, qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga necessario.

Qualora le caratteristiche acustiche delle stesse risultino inadeguate rispetto ai limiti previsti dalla classificazione del territorio comunale, ai fini del relativo adeguamento viene concesso alle imprese un periodo di tempo pari a quello necessario per completare gli interventi di bonifica.

Le domande di licenza per quelle attività che comportino l'utilizzo di motori o macchinari che possono produrre rumore e che siano inserite in edifici destinati prevalentemente ad abitazione, dovranno contenere sempre la documentazione di impatto acustico (macellerie, latterie, pescherie, rivenditori di latticini, alimentari, magazzini, supermercati, depositi, lavanderie, laboratori di panificazione, officine, tipografie, cucine di ristoranti, magazzini di commercio all'ingrosso e/o dettaglio, ecc.).

Potranno essere esentate dalla presentazione di una documentazione di impatto acustico quelle attività che verranno esercitate in locali ove non siano installati impianti e che non richiedano per il loro esercizio l'utilizzo di strumentazione o macchinari che possano produrre emissioni rumorose. I titolari delle stesse attività, in ogni caso dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, la condizione di esenzione sopradescritta che potrà venire accertata, qualora necessario, dal personale dipendente degli organi competenti.

Art. 26 - Valutazione previsionale di Clima Acustico

1. Qualora siano previsti dagli strumenti urbanistici nuovi insediamenti, è fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico, secondo i criteri definiti dalla Regione, delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti (ai sensi dell'art. 8 della Legge 447/1995):

- a) scuole ed asili nido,
- b) ospedali,
- c) case di cura e di riposo,
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani,
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi ad infrastrutture stradali o ferroviarie, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari ed impianti rumorosi,
- f) impianti sportivi e ricreativi.

2. La valutazione previsionale di clima acustico **NON** è da presentare nel caso in cui l'opera: **non è un nuovo insediamento residenziale o non è in prossimità di strade di alcun tipo, secondo la definizione del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 30/4/1992 n. 285), le quali possano in qualche modo generare emissioni di rumore disturbanti.**

3. Nel caso in cui un nuovo insediamento risultasse esposto ad una rumorosità non compatibile con la destinazione dello stesso, dovranno essere indicati gli interventi tesi a conseguire la compatibilità ed in particolare la conformità dei requisiti acustici passivi stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997. A titolo orientativo e non esaustivo si esplicitano questi interventi:

- realizzazione di edifici con pareti esterne di adeguato Indice di Isolamento Acustico di Facciata;
- installazione di infissi di elevato potere fonoisolanti;
- adeguata progettazione degli edifici finalizzata alla riduzione dell'esposizione al rumore negli ambienti abitativi.

TITOLO VIII – REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Art. 27 – Progetto Acustico.

1. I progetti relativi agli interventi di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 8/2002, ai sensi dell'art. 31 della legge 457/1978, devono essere corredati dal progetto acustico redatto nel rispetto dei requisiti acustici passivi stabiliti dallo specifico DPCM 5/12/1997. L'articolo 15 della legge regionale n. 8/2002, modificato dalla Legge Regionale n.8/2006, è il seguente:

*“I progetti relativi a **nuove costruzioni** e quelli riguardanti gli **interventi di ristrutturazione urbanistica**, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 devono essere corredati del progetto acustico, sulla base dei criteri determinati dalle norme regolamentari previste dall'articolo 3, comma 2. Il progetto acustico, predisposto nel rispetto dei requisiti stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 e dai regolamenti comunali, è redatto da un tecnico competente in acustica ambientale o da un tecnico abilitato alla progettazione edilizia del fabbricato oggetto dell'intervento.”* Per intervento di ristrutturazione urbanistica è da intendersi (art. 3, comma 1, lettera f della Legge Regionale n.1 del 18/02/2004) :
*“**interventi di ristrutturazione urbanistica**”, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio, urbano o rurale, con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modifica e/o lo spostamento dell'area di sedime e la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale”.*

2. All'atto della domanda di rilascio del permesso a costruire o di denuncia di inizio attività, relativi alle opere descritte al comma precedente, è necessario produrre ed allegare il progetto acustico a firma di un tecnico abilitato alla progettazione. Il progetto acustico definisce le caratteristiche costruttive del fabbricato specificando i requisiti geometrici e fisici delle componenti edilizie, dei materiali e degli impianti tecnologici ai fini del soddisfacimento dei valori limite stabiliti dal DPCM 5/12/1997.

3. All'ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sottoscrive una certificazione sulla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto acustico ai fini del rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità di che trattasi.

Per espletare tale compito il direttore dei lavori ha la facoltà avvalersi di misure strumentali in situ dei requisiti acustici passivi, condotte e firmate da un tecnico competente in acustica.

Il Comune provvede ad effettuare, con il supporto dell'ARPA, controlli a campione per verificare la conformità delle opere con le previsioni del progetto.

TITOLO IX ZONIZZAZIONE ACUSTICA, COORDINAMENTO ED ADEGUAMENTO

Art. 28 - Strumenti urbanistici

Gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, compreso il regolamento edilizio, e le varianti degli stessi dovranno essere coordinati con quanto previsto dal piano di zonizzazione acustica.

Art. 29 - Regolamenti

Analogamente dovranno essere adeguati il regolamento di igiene e sanità ed il regolamento di Polizia Municipale, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

TITOLO X - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 - Ordinanze contingibili ed urgenti

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

Il Sindaco può inoltre disporre, con ordinanza:

- a) imiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
- b) il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, anche autorizzate in deroga.

Tali facoltà non si estendono ai servizi pubblici essenziali essendo riservate esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 31 - Sanzioni

Le violazioni alle prescrizioni impartite dalla Pubblica Amministrazione in applicazione alla presente disciplina sono punite con la sanzione amministrativa da 258, 23 a 10.329,14 Euro ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della Legge 447/95.

Art. 32 - Misurazioni e controlli

I parametri di misura riportati all'art. 4 del presente regolamento sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:

- a) Laeq, come definito dal DM 16/3/1998, TM (tempo di misura) 20'; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata;
- b) Laslow, definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history o della registrazione grafica. Non si applica il limite di immissione differenziale né altre penalizzazioni (componenti totali o impulsive).

Per quanto riguarda tutti gli altri controlli vigono le metodologie ed i parametri definiti dal già citato DM 16/3/1998.

L'attività di controllo è demandata all'ARPA e/o al Corpo di Polizia municipale, nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 33 - Termini di applicazione

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua avvenuta pubblicazione per gg. 30 all'Albo Pretorio Comunale.

Da tale data sono abrogate tutte le norme regolamentari disciplinanti la medesima materia.

ALLEGATI

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Linee Guida per la predisposizione della documentazione di PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Premessa

La valutazione previsionale di impatto acustico, insieme con la previsione di clima acustico, sono due strumenti essenziali per garantire la crescita delle città e lo sviluppo infrastrutturale del territorio compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini dall'inquinamento acustico.

L'articolo 8 della legge quadro sull'inquinamento acustico (26 ottobre 1995, n. 447) prevede che i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (ai sensi dell'art. 6 della legge n. 349 dell'8 luglio 1986) devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate. Si prevede quindi che nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale, la realizzazione, la modifica ed il potenziamento di determinate tipologie di opere sia accompagnata dalla documentazione di previsione dell'impatto acustico fornita da parte dei competenti soggetti titolari dei progetti o opere da realizzare.

La legge quadro, in modo innovativo, introduce lo stesso tipo di valutazione anche su specifica richiesta dei Comuni, per la realizzazione, modifica e potenziamento di categorie di opere non soggette alla procedura di VIA, ai sensi della predetta legge n.349.

Le opere soggette a valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge n. 349/86 e per le quali la legge 447/95 introduce l'obbligo della valutazione di impatto acustico sono:

- ⇒ *aeroporti, aviosuperfici, eliporti;*
- ⇒ *strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;*
- ⇒ *ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia*

Le opere che nel caso di realizzazione, modifica o potenziamento sono sottoposte a presentazione di documentazione di impatto acustico su richiesta dei comuni:

- ⇒ *discoteche*
- ⇒ *circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi*
- ⇒ *impianti sportivi e ricreativi*

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, sempre della legge quadro, ai fini del rilascio della concessione edilizia e della licenza o autorizzazione all'esercizio si introduce l'obbligo di presentazione della documentazione di previsione di impatto acustico anche nelle seguenti situazioni:

1. *In sede di rilascio di concessione edilizia e di provvedimenti abitativi per i nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e per postazioni di servizi commerciali polifunzionali:*
 - ⇒ *Impianti adibiti ad attività produttive* (laboratori artigianali, officine meccaniche, esercizi commerciali, servizi, ingrossi, ecc.);
 - ⇒ *Impianti adibiti ad attività sportive* (campi da gioco, palestre, ecc.);
 - ⇒ *Impianti adibiti ad attività ricreative* (bowling, sala giochi, ecc.);
 - ⇒ *Postazioni di servizi commerciali polifunzionali (centri commerciali);*

2. *In sede di rilascio di autorizzazione all'esercizio di attività produttive:*
 - ⇒ *Impianti adibiti ad attività produttive* (laboratori artigianali, officine meccaniche, esercizi commerciali, servizi, ingrossi, luoghi di ristorazione, ecc.).

Nel caso in cui vengano previsti superamenti dei limiti di rumore imposti dalla normativa vigente, la documentazione di previsione di impatto dovrà contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

Appare chiaro che il nuovo regime regolamentare/amministrativo introdotto dalla Legge Quadro vuole impedire che nuove attività e/o infrastrutture "rumorose", prima di essere autorizzate, possano risultare inidonee con i nuovi standard ambientali sull'inquinamento acustico, imponendo quindi nell'iter autorizzativo la predisposizione di uno studio preventivo di impatto acustico che dimostri il rispetto dei limiti da parte dell'attività di futura realizzazione.

La valutazione di impatto acustico deve quindi dimostrare che l'opera è compatibile sotto il profilo acustico con l'ambiente interessato dalla sua realizzazione. Tale valutazione deve quindi consistere, nelle sue linee essenziali, in uno studio dal quale si possa ragionevolmente dedurre la conoscenza dei livelli sonori che esisteranno sul territorio una volta raggiunto il completamento e l'operatività dell'opera; conoscenza che permetterà appunto di valutare se saranno rispettati i limiti prescritti dalla normativa e validi per la zona oggetto dell'intervento, come individuata dalla classificazione acustica comunale.

Il percorso appare così delineato:

- i nuovi impianti e le nuove infrastrutture adibite ad attività produttive, commerciali ed assimilabili, che prevedono l'utilizzo di sorgenti sonore con emissioni nell'ambiente esterno ed immissioni nell'ambiente esterno o abitativo possono essere autorizzate solo se rispettano i valori limite di legge;

- le autorizzazioni comunali possono essere rilasciate solo se vengono rispettati i suddetti limiti e le immissioni sonore sono conformi a tali limiti anche nelle zone non adiacenti alla zona in cui è collocata l'attività oggetto di autorizzazione;
- se per la nuova attività è previsto il superamento dei limiti per la zona di insediamento, la valutazione di impatto dovrà indicare nella relativa documentazione anche le misure di mitigazione previste per eliminare le emissioni sonore o quantomeno ridurle entro i limiti di legge.

Schematicamente:

La legge quadro 447/95 nell'articolo 8 definisce le disposizioni in materia di impatto acustico:

- (art. 8 c.2) i soggetti titolari di progetti o di opere predispongono una **documentazione di impatto acustico** relativa alla *realizzazione, modifica o potenziamento* delle opere soggette a VIA e di discoteche, circoli privati e pubblici e impianti sportivi e ricreativi;
- (art. 8 c.4) è obbligatorio produrre una **documentazione di previsione impatto acustico** nella domanda :
 - ◇ per il *rilascio di concessioni edilizie* relative a nuovi impianti e infrastrutture
 - ◇ per il *rilascio dei provvedimenti abitativi* all'utilizzo degli immobili ed impianti di cui sopra (certificato di abitabilità);
 - ◇ per la *licenza o l'autorizzazione all'esercizio* di attività produttive.

A questo punto, la Legge Quadro del 1995 rimanda alle leggi regionali di recepimento per la definizione dei criteri in base ai quali deve essere predisposta la suddetta documentazione.

In funzione dei criteri di carattere generale individuati in sede nazionale, la Regione Umbria, attraverso il proprio Regolamento Regionale n.1 del 13/08/2004, attuativo della Legge Regionale n.8 del 6 giugno 2002, ribadendo l'elenco di opere soggette a valutazione di impatto, ha stabilito la documentazione deve essere predisposta da tecnici competenti in acustica e deve consentire "la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività di interesse".

Inoltre, stabilisce i contenuti minimi di tale documentazione:

- a) descrizione delle caratteristiche generali ed acustiche dell'opera;
- b) descrizione e rappresentazione cartografica del sito ove sarà costruita l'opera o insediata l'attività;
- c) verifica degli strumenti pianificatori con indicazione dei limiti di zona per l'area di interesse, desumibili dalla zonizzazione acustica definitiva o transitoria;
- d) caratterizzazione acustica dell'area in cui va ad inserirsi la nuova opera, struttura o attività, prima della realizzazione dell'intervento per consentire la valutazione delle modifiche di interesse ambientale. La

caratterizzazione acustica può essere eseguita attraverso rilievi acustici e/o simulazioni con metodi di calcolo;

e) caratterizzazione acustica dell'area e stima dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento, con la definizione, dal punto di vista acustico, delle caratteristiche geometriche e funzionali delle nuove sorgenti. In assenza di dati acustici delle nuove sorgenti possono essere utilizzati dati di sorgenti analoghe. Oltre ai dati sulle caratteristiche acustiche delle sorgenti sonore deve essere riportato ogni altro elemento utile a valutare lo scenario di impatto acustico dell'opera nell'ambiente circostante. Devono essere descritte le metodologie di calcolo previsionale utilizzate;

f) verifica della compatibilità dell'intervento con i limiti di rumore imposti dalle classi di destinazioni d'uso del territorio: confronto tra i livelli di rumore dopo la realizzazione dell'opera e i limiti di rumore previsti nel territorio in base alla zonizzazione acustica, definitiva o transitoria, nonché con i valori limite differenziali;

g) in caso di superamento dei limiti, devono essere riportati gli accorgimenti previsti per il contenimento delle emissioni acustiche nonché la stima della loro efficacia in termini di abbattimento dei livelli di rumore.

Al fine di poter sfruttare al meglio, con una disciplina ed un'azione amministrativa coerenti, le opportunità di tutela che l'obbligo di valutazione di impatto offre, è necessario esplicitare il significato amministrativo che a queste valutazioni può essere attribuito e alcuni risvolti pratici relativi a potenzialità e limiti di questi strumenti. Le valutazioni preventive di impatto e di clima sono l'esplicitazione, anche in termini tecnici, dell'obbligo del progettista di garantire il rispetto delle norme vigenti. In tal senso, la valutazione assume ai fini autorizzativi lo stesso rilievo che è attribuito al progetto stesso e pertanto laddove ha valore la dichiarazione di conformità del progettista, altrettanto varrà per gli esiti della valutazione preventiva di impatto. In sostanza, la valutazione preventiva non va intesa come un atto soggetto ad approvazione, dove la garanzia del rispetto dei limiti è data dall'esame di parte pubblica della valutazione presentata, ma piuttosto come un passaggio obbligatorio perché il progettista possa garantire la rispondenza di quanto progettato ai limiti di rumorosità con piena consapevolezza.

Nel caso della valutazione di impatto si tratta quindi di un obbligo volto a tutelare in primo luogo il committente dell'opera, il quale, dovendo poi comunque svolgere la sua attività nel rispetto dei limiti, conosce fin dalla fase del progetto quali restrizioni quest'obbligo imporrà alla sua attività e può così prendere le decisioni più opportune prima di affrontare un investimento impegnativo. L'esame da parte pubblica di tali valutazioni è quindi volto essenzialmente, se necessario, a verificare l'effettivo assolvimento dell'obbligo di valutazione intendendo che l'obbligo è stato "effettivamente" assolto quando la valutazione è svolta secondo criteri di buona tecnica e prendendo in esame con completezza le possibili sorgenti di disturbo e i possibili ricettori sensibili interessati. In questo modo la valutazione di

impatto offre al Comune e ai suoi consulenti (normalmente le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente) la possibilità di disporre approfondimenti, ma soprattutto uno strumento in grado di orientare l'attività di controllo che deve essere effettuata per prevenire situazioni di inquinamento acustico che, sulla base degli elementi presenti nella valutazione, possono riguardare non soltanto la determinazione delle emissioni sonore ad attività in funzione, ma anche, in maniera preliminare e più efficace, la corretta realizzazioni di quegli elementi del progetto che sono critici ai fini del raggiungimento degli obiettivi.

1. La Valutazione di impatto acustico

Una valutazione di impatto acustico individua, descrive e valuta, in modo appropriato, sotto il profilo dell'inquinamento acustico, gli effetti diretti ed indiretti di un progetto, di un'attività produttiva o commerciale.

Di seguito viene riportato con maggior dettaglio un elenco, il più possibile esaustivo, di opere soggette a valutazione d'impatto acustico ai sensi della legge 447/95, differenziandole per tipologia di opera.

OPERE, ATTIVITA' SOGGETTE A VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO
<p><i>Opere di pubblica utilità</i></p> <p><i>infrastrutture di trasporto</i> (aeroporti, aviosuperfici, eliporti, strade, linee ferroviarie, tramviarie e metropolitane)</p>
<p><i>Opere di interesse pubblico</i></p> <p><i>impianti sportivi</i> (campi da gioco, palestre, palazzetti dello sport, centri equitazione, poligoni di tiro, kartodromi, campi di volo, ecc.);</p> <p><i>impianti ricreativi</i> (bowling, sala giochi, ecc.);</p> <p><i>discoteche e luoghi di intrattenimento danzante</i> (discoteche, disco pub, sale da ballo, balere, ecc.);</p> <p><i>luoghi di pubblico spettacolo</i> (cinema, teatri, auditorium, ambienti utilizzati per concerti ed esibizioni musicali, ecc.);</p> <p><i>luoghi di ristorazione</i> (ristoranti, pizzerie, self-service, fast-food, pub, enoteche, ecc.);</p> <p><i>attività ricreative temporanee</i> (sagre, concerti, ecc. specificatamente regolati dal R.R. 01/04) non menzionate nelle schede n. 4</p>

Luoghi di pubblico esercizio

esercizi commerciali (negozi, supermarket, centri commerciali, distributori di carburante, ecc.);

servizi commerciali polifunzionali (centri commerciali)

servizi, ingrossi (banche, assicurazioni, ecc.)

Attività produttive

attività artigianali (laboratori artigianali, officine meccaniche, carrozzerie, ecc.)

attività industriali

attività agricole

cantieri temporanei e mobili

Uno studio di impatto acustico è redatto a cura e spese del committente del progetto d'opera o del responsabile dell'attività e prevede quali contenuti fondamentali:

- una descrizione del progetto o dell'attività con informazioni relative alla sua ubicazione, alle sue dimensioni in fase di costruzione e di funzionamento e alla tipologia delle sorgenti di rumore risultanti dall'attività del progetto proposto;
- i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente dal punto di vista delle immissioni acustiche, comprensivi anche di tutte le informazioni richieste dall'autorità competente;
- una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti negativi.

All'interno dello studio devono essere verificati gli strumenti pianificatori esistenti nell'ambito della specifica tematica nei quali è inquadrabile il progetto stesso, tra cui risulta di fondamentale importanza il piano di zonizzazione acustica comunale che, redatto ai sensi della legge 447/95, del DPCM 14/11/97, della L.R. n.8/2002 e del R.R 13/8/2004, n.1, deve definire per ciascuna porzione del territorio comunale i limiti di rumore diurni e notturni stabiliti sulla base delle specifiche destinazioni d'uso.

Per individuare e valutare i principali effetti che il progetto comporta sull'ambiente risulta indispensabile comprendere nello studio tutte le informazioni relative all'area in assenza del nuovo insediamento, con specifico riguardo all'analisi dei livelli di inquinamento acustico presenti prima della realizzazione dell'opera (condizioni ante-operam) che potrà essere eseguita con misure fonometriche e/o mediante

l'ausilio di metodologie di calcolo. Il confronto con i livelli normativi consentiti e quelli effettivamente riscontrati nell'area consentirà di eseguire una stima sul livello di partenza di criticità del sito.

L'analisi successiva di impatto dell'opera deve prevedere la stima dei livelli acustici riscontrabili sul territorio interessato in presenza dell'opera, ossia in condizioni successive alla realizzazione della stessa (condizioni post-operam), che potrà essere realizzata mediante l'ausilio di metodologie di calcolo, le quali devono essere espressamente indicate.

Anche in tal caso, un confronto con i limiti di rumore imposti dalla normativa vigente (limiti della zonizzazione acustica e quelli previsti nell'ambito delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto) consentirà di evidenziare l'entità dell'impatto determinato dalla presenza dell'opera/attività sulla specifica realtà territoriale.

A seguito della verifica dell'entità di tale impatto, nel caso in cui venissero rilevate delle situazioni incompatibili dal punto di vista acustico con la specifica realtà già presente, dovranno essere indicate le azioni di mitigazione che si prevede di adottate per compensare le criticità evidenziate. Potranno essere individuate differenti tipologie di intervento, privilegiando quelle di tipo attivo, ossia direttamente sulla sorgente, ma anche di tipo passivo, ovvero che prevedono interventi lungo la direzione di propagazione dell'onda acustica (barriere, asfalti fonoassorbenti, interventi diretti sui ricettori, ecc.).

Schematicamente i contenuti generali di uno studio di impatto dovranno prevedere almeno i seguenti elementi:

1. *Indicazione della tipologia dell'opera/attività*

Descrizione delle caratteristiche generali ed acustiche dell'opera/attività, del suo ciclo produttivo o tecnologico, degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari utilizzati, degli orari di funzionamento;

2. *Dati informativi sul territorio*

Descrizione del sito ove sarà costruita l'opera o insediata l'attività (planimetria dell'area corredata da informazioni sulle quote, individuazione delle sorgenti più influenti e dei ricettori più vicini);

3. *Verifica strumenti pianificatori (zonizzazione acustica)*

Indicazione dei limiti di zona desumibili dalla zonizzazione acustica definitiva o transitoria;

4. *Caratterizzazione acustica dell'area ante-operam*

Caratterizzazione del territorio in cui va ad inserirsi la nuova opera, struttura o attività, per consentire la valutazione delle variazioni, dal punto di vista acustico, che subentreranno a seguito

della realizzazione dell'opera. Devono essere rilevati tutti i dati che possono condurre ad una descrizione acustica delle sorgenti di rumore che influiscono sul rumore ambientale nell'area di indagine. Tale caratterizzazione acustica potrà essere eseguita attraverso rilievi acustici e/o simulazioni con metodi di calcolo;

5. *Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*

Informazioni sui requisiti acustici dei materiali impiegati nella realizzazione della nuova opera/attività (conoscenza delle caratteristiche acustiche in termini di isolamento acustico di facciata, potere fonoisolante apparente delle partiture verticali ed orizzontali, potere fonoisolante degli infissi, ecc.);

6. *Caratterizzazione acustica dell'area post-operam*

In presenza della nuova opera/attività il territorio dovrà essere definito dal punto di vista acustico. Tutte le sorgenti dovranno essere ben caratterizzate dal punto di vista acustico, geometrico e funzionale. In assenza di dati acustici delle nuove sorgenti potranno essere utilizzati dati di sorgenti analoghe. Per la caratterizzazione acustica dell'area in condizione post-operam dovranno essere considerati anche gli eventuali sistemi di insonorizzazione presenti già in fase di progetto;

7. *Descrizione del metodo adottato*

Per la stima dei livelli di rumore post-operam, indotti dalla nuova realizzazione saranno adottate delle metodologie di calcolo previsionale che dovranno essere esplicitate;

8. *Confronto con la normativa vigente*

Verifica della compatibilità dell'intervento con i limiti di rumore imposti dalle classi di destinazioni d'uso del territorio: confronto tra i livelli di rumore post-operam e i limiti previsti nel territorio in base alla zonizzazione acustica;

9. *Interventi di mitigazione*

In caso di superamento dei limiti di legge, illustrazione degli accorgimenti previsti per il contenimento delle emissioni acustiche e stima della loro efficacia (stima delle opere di bonifica acustica da adottare per ridurre la rumorosità ambientale entro i limiti previsti per legge anche mediante modifica delle sorgenti, attrezzature, impianti suscettibili di provocare l'eccessiva rumorosità).

1.1 Valutazioni di impatto acustico per opere di pubblica utilità (infrastrutture di trasporto: strade, ferrovie, aeroporti)

La valutazione di impatto acustico per le opere di pubblica utilità costituisce un adempimento che i gestori sono tenuti a rispettare già alla luce della normativa vigente per il settore VIA. Infatti l'art. 2 comma 3 lett. A) del DPCM 377/88 cita espressamente tra i contenuti dello studio di impatto ambientale "la specificazione delle emissioni sonore prodotte e degli accorgimenti e delle tecniche riduttive del rumore previsti". Inoltre, l'allegato I al DPCM 27/12/88 elenca, tra le componenti ed i fattori ambientali da considerare nello studio di impatto, al punto g) "rumore e vibrazioni: considerati in rapporti all'ambiente sia naturale che umano". Specifica considerazione delle tematiche di rumore veniva poi introdotta nell'allegato III, con riguardo ad alcune categorie di opere tra cui al punto 3 si inseriscono le infrastrutture lineari di trasporto ed al punto 4 gli aeroporti. Queste previsioni interne al VIA sono state integrate dalla legge 447/95 in relazione ai sopra citati articoli.

Lo studio di impatto acustico deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) la descrizione del progetto, con indicazione dei parametri ubicativi, dimensionali e strutturali, e le finalità dello stesso;
- b) la descrizione dei potenziali effetti sull'ambiente, con riferimento a parametri e standard previsti dalla normativa relativa al settore specifico, nonché ai piani di utilizzazione del territorio;
- c) la rassegna delle relazioni esistenti fra l'opera proposta e le norme in materia acustica, nonché i piani di utilizzazione del territorio;
- d) la descrizione delle misure previste per eliminare o ridurre gli effetti sfavorevoli sull'ambiente.

Vengono di seguito riportate alcune schede tipo da utilizzare come linee guida ai fini della redazione dello studio previsionale per tali tipologia di opere

Linee guida per la predisposizione della Documentazione di Valutazione dell'Impatto Acustico ai sensi dell'art.8 della Legge 26.10.1995 n°447, della L.R. n.8/2002 e del R.R 13/8/2004, n.1

SCHEDA N°1

AEROPORTI, AVIOSUPERFICI, ELIPORTI.

Generalita' identificative.

- 1) Nome dell'infrastruttura;
- 2) Sede del sito oggetto della valutazione e Sede legale;
- 3) Legale Rappresentante e gestore dell'infrastruttura;
- 4) Orari dell'attivita'
- 5) Descrizione dell'attivita' e classificazione ICAO dell'infrastruttura
- 6) Temporalita' lavorativa, ovvero condizioni di utilizzo durante l'anno
- 7) Numero dipendenti;

N.B. Le informazioni seguenti relative alla vera e propria Valutazione di Impatto Acustico debbono essere prodotte e sottoscritte da "Tecnico Competente" in possesso dei requisiti di cui all'art.2, commi 6 e 7 della L. 447/95 come integrato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1998 - Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 «legge quadro sull'inquinamento acustico».

Ubicazione dell'infrastruttura e descrizione del sito.

- 8) Mappa topografica (CTR) completa delle zone circostanti con l'indicazione delle distanze, altezze e destinazioni d'uso degli edifici in un raggio di almeno 500 metri dai confini di proprietà;
- 9) Estratto di mappa del PRG comunale vigente;

10) Estratto di mappa catastale;

11) Dichiarazione della classificazione acustica di tutta l'area, come definita dalla Amministrazione Comunale;

12) Planimetria dell'insediamento con indicato il posizionamento (lay-out) delle sorgenti sonore diverse dai velivoli (macchine, impianti, apparecchiature e postazioni di lavoro rumorose) sia interne che esterne ai fabbricati; comprensiva di eventuali zone destinate a parcheggio (la scala utilizzata deve essere adeguata e chiaramente indicata);

13) Documentazione fotografica dell'area, possibilmente aerea;

Documentazione tecnica.

14) Relazione dettagliata riguardante il numero, tipo, e caratteristiche, in particolare acustiche, degli aeromobili nonché una descrizione particolareggiata del progetto con particolare riferimento alle caratteristiche della pista o elisuperficie, agli strumenti di supporto, di indirizzo e di controllo della navigazione aerea, alle procedure di decollo, di atterraggio e di movimentazione a terra prese in considerazione;

15) Indicazione del numero di voli in partenza ed in arrivo; rotte di volo;

16) Eventuali provvedimenti di mitigazione del rumore previsti, con l'indicazione dell'efficacia quantitativa calcolata;

17) Indicazione delle modifiche al regime di traffico veicolare o ferroviario esistente nella zona indotte dalla nuova, potenziata o modificata attività;

18) Stima dei livelli sonori prodotti dall'insediamento e attesi nell'area circostante a diverse altezze dal suolo ed in funzione dei potenziali recettori. La stima deve riguardare il rumore prodotto dall'attività e, separatamente, il rumore prodotto dal traffico veicolare indotto in conseguenza delle modifiche subite. E' necessario costruire almeno due scenari di previsione del traffico aereo relativi ad 1 e 5 anni dopo l'entrata in esercizio dell'infrastruttura, utilizzando nelle simulazioni per le stime previsionali i dati di traffico relativi alle tre settimane di maggior traffico in termini di distribuzione di voli, composizione di

aeromobili (ad es. tipologia, peso al decollo, destinazione), ecc.. A tal proposito, limitatamente al rumore aeroportuale, vanno individuate le curve di isolivello di 60, 65, 75 LVA ed effettuate conseguentemente stime della popolazione esposta

19) Caratterizzazione della condizione acustica esistente ante-operam, con riferimento ai limiti di immissione, nella zona dell'insediamento per un'estensione opportunamente definita sulla base dei livelli sonori esistenti;

20) Considerando i livelli sonori ante-operam misurati o stimati, indicare i livelli sonori di immissione attesi, con l'evidenziazione della compatibilità o meno coi limiti di legge;

21) Esplicitazione delle metodologie di calcolo previsionale adottate nelle stime di rumore aeroportuale, con l'indicazione delle caratteristiche del modello di calcolo eventualmente utilizzato e dei relativi dati di input;

22) Indicazione degli eventuali interventi di ulteriore possibile mitigazione attiva o passiva potenzialmente realizzabili in caso di non corrispondenza ai valori sonori previsti e di superamento dei valori limite di legge, accertati nella fase di verifica post-operam. Deve essere preventivamente comunicata all'Agenzia la data di effettuazione di questa fase di collaudo;

23) l'elencazione delle norme legislative, regolamentari, tecniche utilizzate o assunte come riferimento per la redazione della documentazione;

24) Data di presentazione, firma del tecnico competente estensore della valutazione di impatto acustico e firma del soggetto richiedente.

Linee guida per la predisposizione della Documentazione di Valutazione dell'Impatto Acustico ai sensi dell'art.8 della Legge 26.10.1995 n°447, della L.R. n.8/2002 e del R.R 13/8/2004, n.1

SCHEDA N°2

**STRADE DI TIPO A (AUTOSTRADE), B (STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI),
C (STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE), D (STRADE URBANE DI SCORRIMENTO), E
(STRADE URBANE DI QUARTIERE) E F (STRADE LOCALI), SECONDO LA CLASSIFICAZIONE DI
CUI AL D. L.VO 30.04.1992, N°285, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.**

Generalita' identificative.

- 1) Nome e indicazione della tipologia dell'infrastruttura secondo le categorie individuate dal D.lgs. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- 2) Sede del sito oggetto della valutazione e indicazione dei territori comunali che saranno attraversati o interessati dall'infrastruttura;
- 3) Dati identificativi del soggetto proponente e del soggetto gestore;

N.B. Le informazioni seguenti relative alla vera e propria Valutazione di Impatto Acustico debbono essere prodotte e sottoscritte da "Tecnico Competente" in possesso dei requisiti di cui all'art.2, commi 6 e 7 della L. 447/95 come integrato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1998 - Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 «legge quadro sull'inquinamento acustico».

Ubicazione dell'infrastruttura e descrizione del sito.

- 4) Mappa topografica (CTR) completa delle zone circostanti con l'indicazione delle distanze, altezze e destinazioni d'uso degli edifici per una distanza di almeno 200 metri dalle fasce di rispetto;
- 5) Estratto di mappa del PRG comunale vigente;
- 6) Dichiarazione della classificazione acustica di tutta l'area, come definita dalla Amministrazione Comunale;

7) Documentazione fotografica dell'area, possibilmente aerea;

Documentazione tecnica.

8) Relazione dettagliata riguardante la stima del numero, tipo, e caratteristiche (flussi di traffico) specificando l'esegesi dei dati relativi ai flussi di traffico, anche acustiche, dei veicoli che utilizzeranno l'infrastruttura; descrizione, con informazioni dettagliate utilizzabili nei modelli di calcolo più comuni, del tracciato stradale;

9) Eventuali provvedimenti di mitigazione del rumore previsti, con l'indicazione dell'efficacia quantitativa calcolata;

10) Indicazione delle modifiche al regime di traffico veicolare su arterie stradali già in esercizio indotte dalla nuova, potenziata o modificata infrastruttura;

11) Stima dei livelli sonori prodotti dall'infrastruttura e attesi nell'area circostante a diverse altezze dal suolo in funzione dei potenziali recettori e indicazione, tramite stime previsionali, delle eventuali variazioni nei valori dei livelli equivalenti di lungo termine, per intervalli orari significativi e per i due periodi della giornata, causate a seguito dell'esercizio della nuova opera sulle infrastrutture già in esercizio;

12) Caratterizzazione della condizione acustica esistente ante-operam, con riferimento ai limiti di immissione, nella zona dell'insediamento per un'estensione opportunamente definita sulla base dei livelli sonori previsti al punto precedente. Indicazione dei valori limite relativi al rumore dovuto all'infrastruttura e dei valori limite di immissione stabiliti dalla normativa vigente per le aree interessate dal rumore derivante dall'infrastruttura con evidenziazione su apposite mappe in scala degli ambienti abitativi che ricadono all'interno delle fasce di pertinenza;

13) Considerando i livelli sonori ante-operam misurati o stimati, indicare i livelli sonori di immissione attesi, con l'evidenziazione della compatibilità o meno coi limiti di legge, tenendo conto delle fasce di rispetto individuate dallo specifico decreto;

14) Esplicitazione delle metodologie di calcolo previsionale adottate, con l'indicazione delle caratteristiche del modello di calcolo eventualmente utilizzato e dei dati di input utilizzati;

15) Indicazione degli eventuali interventi di ulteriore possibile mitigazione attiva o passiva potenzialmente realizzabili in caso di non corrispondenza ai valori sonori previsti e di superamento dei valori limite di legge, accertati nella fase di verifica post-operam. Deve essere preventivamente comunicata all'Agenzia la data di effettuazione di questa fase di collaudo;

16) Elencazione delle norme legislative, regolamentari, tecniche utilizzate o assunte come riferimento per la redazione della documentazione;

17) Data di presentazione, firma del tecnico competente estensore della valutazione di impatto acustico e firma del soggetto richiedente.

Linee guida per la predisposizione della Documentazione di Valutazione dell'Impatto Acustico ai sensi dell'art.8 della Legge 26.10.1995 n°447, della L.R. n.8/2002 e del R.R 13/8/2004, n.1

SCHEDA N°3

FERROVIE ED ALTRI SISTEMI DI TRASPORTO SU ROTAIA.

Generalita' identificative.

- 1) Nome e tipologia dell'infrastruttura ai sensi del DPR 18 novembre 1998 n. 459;
- 2) Sede del sito oggetto della valutazione con indicazione dei territori comunali che saranno attraversati o interessati dall'infrastruttura.;
- 3) Dati identificativi del soggetto proponente e del soggetto gestore;

N.B. Le informazioni seguenti relative alla vera e propria Valutazione di Impatto Acustico debbono essere prodotte e sottoscritte da "Tecnico Competente" in possesso dei requisiti di cui all'art.2, commi 6 e 7 della L. 447/95 come integrato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1998 - Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 «legge quadro sull'inquinamento acustico».

Ubicazione dell'infrastruttura e descrizione del sito.

- 4) Mappa topografica (CTR) completa delle zone circostanti con l'indicazione delle distanze, altezze e destinazioni d'uso degli edifici per una distanza di almeno 200 metri dalle fasce di rispetto previste; descrizione, con informazioni dettagliate utilizzabili nei modelli di calcolo più comuni, del tracciato della linea ferroviaria, delle caratteristiche geometriche dell'infrastruttura;

I dati forniti devono riguardare
il traffico giornaliero previsto stimato dopo 1 e 5 anni.

- 5) Estratto di mappa del PRG comunale vigente;
- 6) Dichiarazione della classificazione acustica di tutta l'area, come definita dalla Amministrazione Comunale;

7) Documentazione fotografica dell'area, possibilmente aerea;

Documentazione tecnica.

8) Relazione dettagliata riguardante la stima del numero, tipo, e caratteristiche, acustiche in particolare, dei convogli o mezzi utenti dell'infrastruttura, velocità di esercizio, etc. (traffico nelle ore di punta diurne e notturne, traffico massimo previsto per il periodo diurno e per il periodo notturno, composizione per categorie di convogli e tipologie di treni riferita alle fasce orarie più significative). I dati forniti devono consentire di effettuare, oltre la previsione al momento dell'entrata in esercizio, anche la stima dopo 1 anno e dopo 5 anni;

9) Eventuali provvedimenti di mitigazione del rumore previsti, con l'indicazione dell'efficacia quantitativa calcolata;

10) Indicazione delle eventuali modifiche al regime di traffico veicolare esistente nella zona indotte dalla nuova, potenziata o modificata infrastruttura;

11) Stima dei livelli sonori prodotti dall'infrastruttura e attesi nell'area circostante a diverse altezze dal suolo in funzione dei potenziali recettori. La stima deve riguardare il rumore prodotto dall'opera e, separatamente, il rumore prodotto dal traffico veicolare indotto;

12) Caratterizzazione della condizione acustica esistente ante-operam, con riferimento ai limiti di immissione, nella zona dell'insediamento per un'estensione opportunamente definita sulla base dei livelli sonori previsti al punto precedente;

13) Considerando i livelli sonori ante-operam misurati o stimati, indicare i livelli sonori di immissione attesi, con l'evidenziazione della compatibilità o meno coi limiti di legge, tenendo conto delle fasce di rispetto individuate dallo specifico decreto;

14) Esplicitazione delle metodologie di calcolo previsionale adottate, con l'indicazione delle caratteristiche del modello di calcolo eventualmente utilizzato e dei dati di input utilizzati;

15) Indicazione degli eventuali interventi di ulteriore possibile mitigazione acustica attiva o passiva potenzialmente realizzabili in caso di non corrispondenza ai valori sonori previsti e di superamento dei

valori limite di legge, accertati nella fase di verifica post-operam. Deve essere preventivamente comunicata all'Agenzia la data di effettuazione di questa fase di collaudo;

16) Elencazione delle norme legislative, regolamentari, tecniche utilizzate o assunte come riferimento per la redazione della documentazione;

17) Data di presentazione, firma del tecnico competente estensore della valutazione di impatto acustico e firma del soggetto richiedente.

SCHEDA N°4

LOCALI PUBBLICI O ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO

Linee guida per la predisposizione della Documentazione di Valutazione dell'Impatto Acustico ai sensi dell'art.8 della Legge 26.10.1995 n°447, della L.R. n.8/2002 e del R.R 13/8/2004, n.1

La parte relativa alle generalità identificative è uguale a tutte le diverse tipologie di attività .

Generalità identificative.

- 1) Nome e/o denominazione sociale;
- 2) Sede del sito oggetto della valutazione e Sede legale;
- 3) Legale Rappresentante o Titolare;
- 4) Comparto di attività e Cod. ISTAT;
- 5) Orari dell'attività e giorni lavorativi nell'anno;
- 6) Descrizione dell'attività e degli eventuali singoli cicli produttivi;
- 7) Temporalità lavorativa: CI dati e le informazioni, in particolare per le aree comprese nelle fasce di pertinenza, necessarie all'applicazione del d.p.r. n. 459 del 18 novembre 1998.
continuativa, stagionale, saltuaria, occasionale, etc., specificandone dettagliatamente i periodi;
- 8) Numero dipendenti;

SCHEDA N°4/A: Discoteche.

N.B. Le informazioni seguenti relative alla vera e propria Valutazione di Impatto Acustico debbono essere prodotte e sottoscritte da "Tecnico Competente" in possesso dei requisiti di cui all'art.2, commi 6 e 7 della L. 447/95 come integrato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1998 - Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 «legge quadro sull'inquinamento acustico».

Ubicazione dell'attività e descrizione del sito.

- 9) Mappa topografica completa delle zone circostanti con l'indicazione delle distanze, altezze e destinazioni d'uso degli edifici per un raggio significativo dai confini di proprietà in funzione della tipologia di opera e relativo insediamento urbanistico;
- 10) Estratto di mappa del PRG comunale vigente e regolamento di zona;
- 11) Dichiarazione della classificazione acustica di tutta l'area, come definita dalla Amministrazione Comunale;
- 12) Planimetria dell'insediamento, in scala 1:200, con indicato il posizionamento (lay-out) delle sorgenti sonore (macchine, impianti, apparecchiature e postazioni di lavoro rumorose) sia interne che esterne ai fabbricati; comprensiva di eventuali zone destinate a parcheggio;
- 13) Documentazione fotografica dell'area;
- 14) Indicazione descrittiva dell'eventuale presenza di fabbricati o locali di terzi strutturalmente collegati, confinanti con l'insediamento. Se presenti, produrre: planimetria e prospetti in scala 1:1000 dell'edificio e degli edifici con l'indicazione delle relative destinazioni d'uso;

Documentazione tecnica.

- 15) Descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali dell'edificio in cui sono presenti le sorgenti sonore con riferimento ai requisiti acustici della struttura edilizia (materiali, percentuale delle

superfici vetrate, coefficienti di isolamento e/o assorbimento acustico delle pareti, dei solai, delle porte, delle finestre, etc.);

Inoltre occorre indicare se:

il locale ha un impianto di diffusione sonora (se si specificare se interno e/o esterno),
si prevedono concerti dal vivo (se si specificare se rientrano tra le attività temporanee o sono ordinari).

- 16) Per ogni sorgente di rumore (impianti, attività, etc.), indicare:
- A) Tipologia;
 - B) Collocazione nel lay-out ed altezza dal suolo;
 - C) Tempo di funzionamento;
 - D) Modalità di installazione e/o ancoraggio della sorgente: a pavimento, a soffitto, a parete, su solaio, su soppalco, interrata, etc.; eventuale presenza di supporti smorzanti, antivibranti, sospensioni o comunque sistemi particolari di fissaggio e installazione;
 - E) Eventuale certificazione della potenza acustica (L_w) e/o del livello di pressione sonora (L_p) a distanza nota, se esistenti;
 - F) In alternativa al punto E): livelli di potenza o pressione sonora a distanza nota, misurati o stimati (indicare le fonti ed i criteri assunti);
- 17) Eventuali provvedimenti di mitigazione del rumore, con l'indicazione dell'efficacia quantitativa calcolata;
- 18) Indicazione delle modifiche al regime di traffico veicolare esistente nella zona indotte dalla nuova, potenziata o modificata attività;
- 19) Stima dei livelli sonori prodotti dall'insediamento e attesi nell'area circostante in funzione dei potenziali recettori. La stima deve riguardare il rumore prodotto dall'attività, dalla presenza degli avventori (valutati nel numero della capienza massima del locale) e, separatamente, il rumore prodotto dal traffico veicolare indotto;
- 20) Qualora si possa ragionevolmente prevedere un incremento dei livelli sonori esistenti: caratterizzazione della condizione acustica esistente ante-operam, con riferimento ai limiti di

immissione, nella zona dell'insediamento, per un'estensione opportunamente definita sulla base dei livelli sonori previsti al punto precedente;

21) Considerando i livelli sonori ante-operam misurati o stimati, indicare i livelli sonori di immissione (assoluti e differenziali*) attesi, con l'evidenziazione della compatibilità o meno coi limiti di legge, computando eventuali penalizzazioni dovute alla presunta presenza di componenti tonali o impulsive: laddove in fase ante operam sia stata evidenziata la presenza di componente tonale e/o impulsiva associata ad una sorgente specifica (o perché misurata in prossimità della sorgente stessa o perché desunta dai dati tecnici esaminati) è necessario procedere ad un controllo strumentale in fase post operam.

(*) La stima del livello differenziale, in questa sede, non è da intendersi in ambiente abitativo perché di difficile valutazione (punto 5.2.3 di UNI 11143/1 che risulta molto onerosa) ma è da intendersi in facciata del recettore interessato.

22) Esplicitazione delle metodologie di calcolo previsionale adottate, con l'indicazione delle caratteristiche del modello di calcolo eventualmente utilizzato e dei dati di input utilizzati;

23) Indicazione degli eventuali interventi di ulteriore possibile mitigazione attiva o passiva potenzialmente realizzabili in caso di non corrispondenza ai valori sonori previsti e di superamento dei valori limite di legge, accertati nella fase di verifica post-operam. Deve essere preventivamente comunicata all'Agenzia la data di effettuazione di questa fase di collaudo;

24) Data di presentazione, firma del tecnico competente estensore della valutazione di impatto acustico e firma del soggetto richiedente.

SCHEDA N°4/B: Circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati impianti o macchine rumorose.

N.B. Le informazioni seguenti relative alla vera e propria Valutazione di Impatto Acustico debbono essere prodotte e sottoscritte da "Tecnico Competente" in possesso dei requisiti di cui all'art.2, commi 6 e 7 della L. 447/95 come integrato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1998 - Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 «legge quadro sull'inquinamento acustico».

Ubicazione dell'attività e descrizione del sito.

- 9) Mappa topografica completa delle zone circostanti con l'indicazione delle distanze, altezze e destinazioni d'uso degli edifici per un raggio significativo dai confini di proprietà in funzione della tipologia di insediamento urbanistico;
- 10) Estratto di mappa del PRG comunale vigente e regolamento di zona;
- 11) Dichiarazione della classificazione acustica di tutta l'area, come definita dalla Amministrazione Comunale;
- 12) Planimetria dell'insediamento con indicato il posizionamento (lay-out) delle sorgenti sonore (macchine, impianti, apparecchiature e postazioni di lavoro rumorose) sia interne che esterne ai fabbricati; comprensiva di eventuali zone destinate a parcheggio (la scala utilizzata deve essere adeguata e chiaramente indicata);
- 13) Documentazione fotografica dell'area;
- 14) Indicazione descrittiva dell'eventuale presenza di fabbricati o locali di terzi strutturalmente collegati, confinanti con l'insediamento. Se presenti, produrre: planimetria e prospetti in scala adeguata dell'edificio e degli edifici con l'indicazione delle relative destinazioni d'uso (la scala utilizzata deve essere chiaramente indicata);

Documentazione tecnica.

15) Descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali dell'edificio in cui sono presenti le sorgenti sonore con riferimento ai requisiti acustici della struttura edilizia (materiali, percentuale delle superfici vetrate, coefficienti di isolamento e/o assorbimento acustico delle pareti, dei solai, delle porte, delle finestre, etc.);

Inoltre occorre indicare se:

il locale ha un impianto di diffusione sonora (se si specificare se interno e/o esterno),

si prevedono concerti dal vivo (se si specificare se rientrano tra le attività temporanee o sono ordinari).

16) Per ogni sorgente di rumore (macchina, impianto, operazione, etc.), indicare:

A) Tipologia;

B) Collocazione nel lay-out ed altezza dal suolo;

C) Tempo di funzionamento;

D) Modalità di installazione e/o ancoraggio della sorgente: a pavimento, a soffitto, a parete, su solaio, su soppalco, interrata, etc.; eventuale presenza di supporti smorzanti, antivibranti, sospensioni o comunque sistemi particolari di fissaggio e installazione;

E) Eventuale certificazione della potenza acustica (L_w) e/o del livello di pressione sonora (L_p) a distanza nota, se esistenti;

F) In alternativa al punto E): livelli di potenza o pressione sonora a distanza nota, misurati o stimati (indicare le fonti ed i criteri assunti);

17) Eventuali provvedimenti di mitigazione del rumore previsti, con l'indicazione dell'efficacia quantitativa calcolata;

18) Indicazione delle modifiche al regime di traffico veicolare esistente nella zona indotte dalla nuova, potenziata o modificata attività;

19) Stima dei livelli sonori prodotti dall'insediamento e attesi nell'area circostante

in funzione dei potenziali recettori. La stima deve riguardare il rumore prodotto dall'attività, dalla presenza degli avventori (valutati nel numero della capienza massima del locale) e, separatamente, il rumore prodotto dal traffico veicolare indotto;

20) Qualora si possa ragionevolmente prevedere un incremento dei livelli sonori esistenti: caratterizzazione della condizione acustica esistente ante-operam, con riferimento ai limiti di immissione, nella zona dell'insediamento per un'estensione opportunamente definita sulla base dei livelli sonori previsti al punto precedente,

21) Considerando i livelli sonori ante-operam misurati o stimati, indicare i livelli sonori di immissione (assoluti e differenziali*) attesi, con l'evidenziazione della compatibilità o meno coi limiti di legge, computando eventuali penalizzazioni dovute alla presunta presenza di componenti tonali o impulsive: laddove in fase ante operam sia stata evidenziata la presenza di componente tonale e/o impulsiva associata ad una sorgente specifica (o perché misurata in prossimità della sorgente stessa o perché desunta dai dati tecnici esaminati) è necessario procedere ad un controllo strumentale in fase post operam.

(*) La stima del livello differenziale, in questa sede, non è da intendersi in ambiente abitativo perché di difficile valutazione (punto 5.2.3 di UNI 11143/1 che risulta molto onerosa) ma è da intendersi in facciata del recettore interessato.

22) Esplicitazione delle metodologie di calcolo previsionale adottate, con l'indicazione delle caratteristiche del modello di calcolo eventualmente utilizzato, dei dati di input utilizzati e dell'accuratezza dei valori stimati;

23) Indicazione degli eventuali interventi di ulteriore possibile mitigazione attiva o passiva potenzialmente realizzabili in caso di non corrispondenza ai valori sonori previsti e di superamento dei valori limite di legge, accertati nella fase di verifica post-operam. Deve essere preventivamente comunicata all'Agenzia la data di effettuazione di questa fase di collaudo;

25) Data di presentazione, firma del tecnico competente estensore della valutazione di impatto acustico e firma del soggetto richiedente.

SCHEDA N°4/C: Impianti sportivi e ricreativi; attività sportive e ricreative in genere.

Generalità identificative.

Sono presenti macchine, impianti, lavorazioni o comunque attività che costituiscono una possibile sorgente di RUMORE?

NO SI

In caso di opzione: NO, si rimanda all'ultimo punto della presente scheda.

In caso di opzione: SI, devono essere fornite le informazioni presenti di seguito della scheda.

N.B. Le informazioni seguenti relative alla vera e propria Valutazione di Impatto Acustico debbono essere prodotte e sottoscritte da "Tecnico Competente" in possesso dei requisiti di cui all'art.2, commi 6 e 7 della L. 447/95 come integrato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1998 - Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 «legge quadro sull'inquinamento acustico».

Ubicazione dell'impianto e descrizione del sito.

- 9) Mappa topografica (CTR) completa delle zone circostanti con l'indicazione delle distanze, altezze e destinazioni d'uso degli edifici per un raggio significativo dai confini di proprietà in funzione della tipologia di insediamento urbanistico;
- 10) Estratto di mappa del PRG comunale vigente;
- 11) Estratto di mappa catastale;
- 12) Dichiarazione della classificazione acustica di tutta l'area, come definita dalla Amministrazione Comunale;

- 13) Planimetria dell'insediamento con indicato il posizionamento (lay-out) delle sorgenti sonore (macchine, impianti, apparecchiature e postazioni di lavoro rumorose) sia interne che esterne ai fabbricati; comprensiva di eventuali zone destinate a parcheggio (la scala utilizzata deve essere adeguata e chiaramente indicata);
- 14) Documentazione fotografica dell'area;
- 15) Indicazione descrittiva dell'eventuale presenza di fabbricati o locali di terzi strutturalmente collegati, confinanti con l'insediamento. Se presenti, produrre: planimetria e prospetti in scala adeguata dell'edificio e degli edifici con l'indicazione delle relative destinazioni d'uso (la scala utilizzata deve essere chiaramente indicata);

Documentazione tecnica.

- 16) Descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali dell'edificio in cui sono presenti le sorgenti sonore con riferimento ai requisiti acustici della struttura edilizia (materiali, percentuale delle superfici vetrate, coefficienti di isolamento e/o assorbimento acustico delle pareti, dei solai, delle porte, delle finestre, etc.), eventuali informazioni relative al comportamento acustico interno della struttura;
- 17) Per ogni sorgente di rumore (macchina, impianto, operazione, etc.) indicare:
- A) Tipologia;
 - B) Collocazione nel lay-out ed altezza dal suolo;
 - C) Tempo di funzionamento;
 - D) Modalità di installazione e/o ancoraggio della sorgente: a pavimento, a soffitto, a parete, su solaio, su soppalco, interrata, etc.; eventuale presenza di supporti smorzanti, antivibranti, sospensioni o comunque sistemi particolari di fissaggio e installazione;
 - E) Eventuale certificazione della potenza acustica (L_w) e/o del livello di pressione sonora (L_p) a distanza nota, se esistenti;
 - F) In alternativa al punto E): livelli di potenza o pressione sonora a distanza nota, misurati o stimati (indicare le fonti ed i criteri assunti);
- 18) Eventuali provvedimenti di mitigazione del rumore e/o delle vibrazioni previsti, con l'indicazione dell'efficacia quantitativa calcolata;

- 19) Indicazione delle modifiche al regime di traffico veicolare esistente nella zona indotte dalla nuova, potenziata o modificata attività;
- 20) Stima dei livelli sonori prodotti dall'insediamento e attesi nell'area circostante a diverse altezze dal suolo in funzione dei potenziali recettori. La stima deve riguardare il rumore prodotto dall'attività e, separatamente, il rumore prodotto dal traffico veicolare indotto;
- 21) Qualora si possa ragionevolmente prevedere un incremento dei livelli sonori esistenti: caratterizzazione della condizione acustica esistente ante-operam, con riferimento ai limiti di immissione, nella zona dell'insediamento per un'estensione opportunamente definita sulla base dei livelli sonori previsti al punto precedente,
- 22) Considerando i livelli sonori ante-operam misurati o stimati, indicare i livelli sonori di immissione (assoluti e differenziali) attesi, con l'evidenziazione della compatibilità o meno coi limiti di legge, computando eventuali penalizzazioni dovute alla presunta presenza di componenti tonali o impulsive;
- 23) Esplicitazione delle metodologie di calcolo previsionale adottate, con l'indicazione delle caratteristiche del modello di calcolo eventualmente utilizzato, dei dati di input utilizzati e dell'accuratezza dei valori stimati;
- 24) Indicazione degli eventuali interventi di ulteriore possibile mitigazione attiva o passiva potenzialmente realizzabili in caso di non corrispondenza ai valori sonori previsti e di superamento dei valori limite di legge, accertati nella fase di verifica post-operam. Deve essere preventivamente comunicata all'Agenzia la data di effettuazione di questa fase di collaudo;
- 25) Data di presentazione, firma del tecnico competente estensore della valutazione di impatto acustico e firma del soggetto richiedente.

SCHEDA N°4/D: Attività commerciali polifunzionali.

N.B. Le informazioni seguenti relative alla vera e propria Valutazione di Impatto Acustico debbono essere prodotte e sottoscritte da "Tecnico Competente" in possesso dei requisiti di cui all'art.2, commi 6 e 7 della L. 447/95 come integrato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1998 - Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 «legge quadro sull'inquinamento acustico».

Ubicazione dell'attività e descrizione del sito.

- 9) Mappa topografica (CTR) completa delle zone circostanti con l'indicazione delle distanze, altezze e destinazioni d'uso degli edifici per un raggio significativo dai confini di proprietà in funzione della tipologia di insediamento urbanistico;
- 10) Estratto di mappa del PRG comunale vigente;
- 11) Dichiarazione della classificazione acustica di tutta l'area, come definita dalla Amministrazione Comunale;
- 12) Planimetria dell'insediamento con indicato il posizionamento (lay-out) delle sorgenti sonore (macchine, impianti, impianti di servizio apparecchiature e postazioni di lavoro rumorose) sia interne che esterne ai fabbricati; comprensiva di eventuali zone destinate a parcheggio e scarico merci (la scala utilizzata deve essere adeguata e chiaramente indicata);
- 13) Documentazione fotografica dell'area;
- 14) Indicazione descrittiva dell'eventuale presenza di fabbricati o locali di terzi strutturalmente collegati, confinanti con l'insediamento. Se presenti, produrre: planimetria e prospetti in scala adeguata dell'edificio e degli edifici con l'indicazione delle relative destinazioni d'uso (la scala utilizzata deve essere chiaramente indicata);

Documentazione tecnica.

- 15) Descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali dell'edificio in cui sono presenti le sorgenti sonore con riferimento ai requisiti acustici della struttura edilizia (materiali, percentuale delle superfici vetrate, coefficienti di isolamento e/o assorbimento acustico delle pareti, dei solai, delle porte, delle finestre, etc.);
- 16) Per ogni sorgente di rumore (macchina, impianto, operazione, etc.) indicare:
- A) Tipologia;
 - B) Collocazione nel lay-out ed altezza dal suolo;
 - C) Tempo di funzionamento;
 - D) Modalità di installazione e/o ancoraggio della sorgente: a pavimento, a soffitto, a parete, su solaio, su soppalco, interrata, etc.; eventuale presenza di supporti smorzanti, antivibranti, sospensioni o comunque sistemi particolari di fissaggio e installazione;
 - E) Eventuale certificazione della potenza acustica (L_w) e/o del livello di pressione sonora (L_p) a distanza nota, se esistenti;
 - F) In alternativa al punto E): livelli di potenza o pressione sonora a distanza nota, misurati o stimati (indicare le fonti ed i criteri assunti);
- 17) Eventuali provvedimenti di mitigazione del rumore e/o delle vibrazioni previsti, con l'indicazione dell'efficacia quantitativa calcolata;
- 18) Indicazione delle modifiche al regime di traffico veicolare esistente nella zona indotte dalla nuova, potenziata o modificata attività;
- 19) Stima dei livelli sonori prodotti dall'insediamento e attesi nell'area circostante a diverse altezze dal suolo ed in funzione dei potenziali recettori. La stima deve riguardare il rumore prodotto dall'attività e, separatamente, il rumore prodotto dal traffico veicolare indotto;
- 20) Qualora si possa ragionevolmente prevedere un incremento dei livelli sonori esistenti: caratterizzazione della condizione acustica esistente ante-operam, con riferimento ai limiti di immissione, nella zona dell'insediamento per un'estensione opportunamente definita sulla base dei livelli sonori previsti al punto precedente,
- 21) Considerando i livelli sonori ante-operam misurati o stimati, indicare i livelli sonori di immissione (assoluti e differenziali) attesi, con l'evidenziazione della compatibilità o meno coi limiti di legge,

computando eventuali penalizzazioni dovute alla presunta presenza di componenti tonali o impulsive;

22) Esplicitazione delle metodologie di calcolo previsionale adottate, con l'indicazione delle caratteristiche del modello di calcolo eventualmente utilizzato, dei dati di input utilizzati e dell'accuratezza dei valori stimati;

23) Indicazione degli eventuali interventi di ulteriore possibile mitigazione attiva o passiva potenzialmente realizzabili in caso di non corrispondenza ai valori sonori previsti e di superamento dei valori limite di legge, accertati nella fase di verifica post-operam; Deve essere preventivamente comunicata all'Agenzia la data di effettuazione di questa fase di collaudo;

24) Data di presentazione, firma del tecnico competente estensore della valutazione di impatto acustico e firma del soggetto richiedente.

SCHEDA N°5

ATTIVITÀ PRODUTTIVE.

Linee guida per la predisposizione della Documentazione di Valutazione dell'Impatto Acustico ai sensi dell'art.8 della Legge 26.10.1995 n°447, della L.R. n.8/2002 e del R.R 13/8/2004, n.1

Sono presenti macchine, impianti, lavorazioni o comunque attività che costituiscono una possibile sorgente di RUMORE o VIBRAZIONI ?

NO

SI

In caso di opzione: NO, si rimanda all'ultimo punto della presente scheda, fermo restando che nel caso di attività realmente esenti da disturbo, tipo piccolo magazzino o simili, la valutazione va completata con i dati generali ed una breve descrizione delle attività, dove il tecnico competente attesta la reale assenza di disturbo.

In caso di opzione: SI, devono essere fornite le informazioni presenti di seguito della scheda.

Generalità identificative.

- 1) Nome e/o denominazione sociale;
- 2) Sede del sito oggetto della valutazione e Sede legale;
- 3) Legale Rappresentante o Titolare;
- 4) Comparto di attività e Cod. ISTAT;
- 5) Orari dell'attività e giorni lavorativi nell'anno;
- 6) Descrizione dell'attività e degli eventuali singoli cicli produttivi *;

7) Temporalità lavorativa: Continuativa, stagionale, saltuaria, occasionale, etc., specificandone dettagliatamente i periodi;

8) Numero dipendenti;

* Nei casi in cui non sia definita preventivamente la destinazione d'uso degli immobili e/o la tipologia dell'attività che in essi verrà svolta, il Comune rilascia provvedimento autorizzativo condizionato alla presentazione della documentazione di impatto acustico in fase di richiesta dei successivi provvedimenti autorizzativi o in fase di denuncia di inizio attività.

Ubicazione dell'azienda e descrizione del sito.

9) Mappa topografica completa delle zone circostanti con l'indicazione delle distanze, altezze e destinazioni d'uso degli edifici in un raggio di almeno 200 metri dai confini di proprietà;

10) Estratto di mappa del PRG comunale vigente;

11) Dichiarazione della classificazione acustica di tutta l'area, come definita dalla Amministrazione Comunale;

12) Planimetria dell'insediamento con indicato il posizionamento (lay-out) delle sorgenti sonore (macchine, impianti, apparecchiature e postazioni di lavoro rumorose) sia interne che esterne ai fabbricati; comprensiva di eventuali zone destinate a parcheggio (la scala utilizzata deve essere adeguata e chiaramente indicata);

13) Documentazione fotografica dell'area;

14) Indicazione descrittiva dell'eventuale presenza di fabbricati o locali di terzi strutturalmente collegati, confinanti o interni all'insediamento. Se presenti, produrre: planimetria e prospetti in scala adeguata dell'edificio e degli edifici con l'indicazione delle relative destinazioni d'uso (la scala utilizzata deve essere chiaramente indicata);

Documentazione tecnica.

- 15) Descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali dell'edificio in cui sono presenti le sorgenti sonore con riferimento ai requisiti acustici della struttura edilizia (materiali, percentuale delle superfici vetrate, coefficienti di isolamento e/o assorbimento acustico delle pareti, dei solai, delle porte, delle finestre, etc.);
- 16) Per ogni sorgente di rumore (macchina, impianto, operazione, etc.) indicare:
 - A) Tipologia;
 - B) Collocazione nel lay-out ed altezza dal suolo;
 - C) Tempo di funzionamento;
 - D) Modalità di installazione e/o ancoraggio della sorgente: a pavimento, a soffitto, a parete, su solaio, su soppalco, interrata, etc.; eventuale presenza di supporti smorzanti, antivibranti, sospensioni o comunque sistemi particolari di fissaggio e installazione;
 - E) Eventuale certificazione della potenza acustica (L_w) e/o del livello di pressione sonora (L_p) a distanza nota, se esistenti;
 - F) In alternativa al punto E): livelli di potenza o pressione sonora a distanza nota, misurati o stimati (indicare le fonti ed i criteri assunti);
- 17) Eventuali provvedimenti di mitigazione del rumore e/o delle vibrazioni previsti, con l'indicazione dell'efficacia quantitativa calcolata;
- 18) Indicazione delle modifiche al regime di traffico veicolare esistente nella zona indotte dalla nuova, potenziata o modificata attività;
- 19) Stima dei livelli sonori prodotti dall'insediamento e attesi nell'area circostante a diverse altezze dal suolo ed in funzione dei potenziali recettori. La stima deve riguardare il rumore prodotto dall'attività e, separatamente, il rumore prodotto dal traffico veicolare indotto;
- 20) Qualora si possa ragionevolmente prevedere un incremento dei livelli sonori esistenti: caratterizzazione della condizione acustica esistente ante-operam, con riferimento ai limiti di immissione, nella zona dell'insediamento per un'estensione opportunamente definita sulla base dei livelli sonori previsti al punto precedente,

- 21) Considerando i livelli sonori ante-operam misurati o stimati, indicare i livelli sonori di immissione (assoluti e differenziali) attesi, con l'evidenziazione della compatibilità o meno coi limiti di legge, computando eventuali penalizzazioni dovute alla presunta presenza di componenti tonali o impulsive;
- 22) Esplicitazione delle metodologie di calcolo previsionale adottate, con l'indicazione delle caratteristiche del modello di calcolo eventualmente utilizzato, dei dati di input utilizzati e dell'accuratezza dei valori stimati;
- 23) Indicazione degli eventuali interventi di ulteriore possibile mitigazione attiva o passiva potenzialmente realizzabili in caso di non corrispondenza ai valori sonori previsti e di superamento dei valori limite di legge, accertati nella fase di verifica post-operam. Deve essere preventivamente comunicata all'Agenzia la data di effettuazione di questa fase di collaudo;
- 24) Data di presentazione, firma del tecnico competente estensore della valutazione di impatto acustico e firma del soggetto richiedente.

SI RACCOMANDA, LADDOVE APPLICABILE, L'UTILIZZO DELLE NORME TECNICHE UNI 11143:

- 11143-1 "Metodo per la stima dell'impatto e del clima acustico per tipologia di sorgenti.
Parte 1: Generalità;
- 11143-2 "Metodo per la stima dell'impatto e del clima acustico per tipologia di sorgenti.
Parte 1: Rumore stradale;
- 11143-3 "Metodo per la stima dell'impatto e del clima acustico per tipologia di sorgenti.
Parte 1: Rumore ferroviario;
- 11143-5 "Metodo per la stima dell'impatto e del clima acustico per tipologia di sorgenti.
Parte 1: Rumore da insediamenti produttivi (industriali o artigianali);
- 11143-6 "Metodo per la stima dell'impatto e del clima acustico per tipologia di sorgenti.
Parte 1: Rumore da luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo;

n.		Aeroporti, aviosuperfici, eliporti	Infrastrutture di trasporto	Discoteche	Circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati impianti e macchine rumorose	Attività e impianti sportivi e ricreativi	Attività produttive	Attività commerciali polifunzionali
	Circostanze nelle quali è auspicabile la presentazione della Valutazione di Impatto Acustico	SEMPRE	SEMPRE	SEMPRE	SEMPRE	In presenza di macchine, impianti, attività potenzialmente rumorosi	In presenza di macchine, impianti, attività potenzialmente rumorosi	SEMPRE
	GENERALITA' IDENTIFICATIVE							
1	Anagrafica proponente	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
2	Comparto di attività e cod. ISTAT	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI
3	Orari dell'attività e giorni lavorativi nell'anno	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI
4	Descrizione dell'attività e degli eventuali singoli cicli produttivi	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI
5	Temporalità lavorativa: continuativa, stagionale, saltuaria, occasionale...	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI
6	Numero dipendenti	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI

n.		Aeroporti, aviosuperfici, eliporti	Infrastrutture di trasporto	Discoteche	Circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati impianti e macchine rumorose	Attività e impianti sportivi e ricreativi	Attività produttive	Attività commerciali polifunzionali
	UBICAZIONE AZIENDA/INFRASTRUT. E DESCRIZIONE DEL SITO							
1	Mappa topografica completa delle zone circostanti con l'indicazione delle distanze, altezze e destinazioni d'uso degli edifici	SI Mappa scala 1:2000	SI Mappa scala 1:2000 per le strade 1:5000 per le ferrovie	SI Mappa scala 1:1000 (o compatibile con la scala utilizzata negli strumenti urbanistici)	SI Mappa scala 1:1000 (o compatibile con la scala utilizzata negli strumenti urbanistici)	SI Mappa scala 1:1000 (o compatibile con la scala utilizzata negli strumenti urbanistici)	SI Mappa scala 1:1000 (o compatibile con la scala utilizzata negli strumenti urbanistici)	SI Mappa scala 1:1000 (o compatibile con la scala utilizzata negli strumenti urbanistici)
2	Estratto di mappa del PRG comunale vigente	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
3	Dichiarazione della classificazione acustica di tutta l'area	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
4	Planimetria dell'insediamento con posizionamento delle sorgenti sonore (macchine, impianti, apparecchiature e postazioni di lavoro rumorose) sia interne che esterne ai fabbricati	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI

n.		Aeroporti, aviosuperfici, eliporti	Infrastrutture di trasporto	Discoteche	Circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati impianti e macchine rumorose	Attività e impianti sportivi e ricreativi	Attività produttive	Attività commerciali polifunzionali
5	Planimetria con indicazione di eventuali zone destinate a parcheggio e carico/scarico merci	SI	NO	SI	SI	SI	NO	SI
6	Documentazione fotografica dell'area	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
7	Indicazione descrittiva dell'eventuale presenza di fabbricati o locali di terzi strutturalmente collegati, aderenti o interni all'insediamento	NO	NO	SI Planimetria e prospetti in scala adeguata dell'edificio e degli edifici con l'indicazione delle relative destinazioni d'uso	SI	SI	SI	SI
	DOCUMENTAZIONE TECNICA							
1	Descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali dell'edificio in cui sono presenti le sorgenti sonore con riferimento ai requisiti acustici	NO	NO	SI Materiali, percentuale delle superfici vetrate, coefficienti di isolamento e/o	SI Materiali, percentuale delle superfici vetrate, coefficienti di isolamento e/o	SI solo per impianti ricreativi ed impianti sportivi in edifici polifunzionali	SI	SI

n.		Aeroporti, aviosuperfici, eliporti	Infrastrutture di trasporto	Discoteche	Circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati impianti e macchine rumorose	Attività e impianti sportivi e ricreativi	Attività produttive	Attività commerciali polifunzionali
				assorbimento acustico delle pareti, dei solai, delle porte, delle finestre ecc...	assorbimento acustico delle pareti, dei solai, delle porte, delle finestre ecc...			
2	Descrizione delle sorgenti sonore	SI Numero, tipo e caratteristiche degli aeromobili; numero di voli in partenza e arrivo; rotte di volo	SI Stima del numero, tipo e caratteristiche (in particolare acustiche) dei veicoli Nel caso delle ferrovie, orari	SI Tipologia, posizionamento e altezza dal suolo, tempo di funzionamento, modalità di installazione e/o ancoraggio; certificazione, stima o misurazione della potenza acustica (Lw) e/o del livello di pressione sonora	SI Tipologia, posizionamento e altezza dal suolo, tempo di funzionamento, modalità di installazione e/o ancoraggio; certificazione, stima o misurazione della potenza acustica (Lw) e/o del livello di pressione sonora	SI Tipologia, posizionamento e altezza dal suolo, tempo di funzionamento, modalità di installazione e/o ancoraggio; certificazione, stima o misurazione della potenza acustica (Lw) e/o del livello di pressione sonora	SI Tipologia, posizionamento e altezza dal suolo, tempo di funzionamento, modalità di installazione e/o ancoraggio; certificazione, stima o misurazione della potenza acustica (Lw) e/o del livello di pressione sonora	SI Tipologia, posizionamento e altezza dal suolo, tempo di funzionamento, modalità di installazione e/o ancoraggio; certificazione, stima o misurazione della potenza acustica (Lw) e/o del livello di pressione sonora

n.		Aeroporti, aviosuperfici, eliporti	Infrastrutture di trasporto	Discoteche	Circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati impianti e macchine rumorose	Attività e impianti sportivi e ricreativi	Attività produttive	Attività commerciali polifunzionali
3	Caratterizzazione del clima acustico esistente ante-operam, con riferimento ai limiti di immissione	SI	SI	SI	SI Solo per circoli e pubblici esercizi con impianti di diffusione sonora	SI	SI	SI
4	Indicazione delle modifiche al regime di traffico veicolare esistente nella zona indotte dalla nuova, potenziata o modificata attività. Stima del rumore prodotto dal traffico veicolare indotto	SI	SI solo nel caso di stazioni e nodi di interscambio	SI	SI Solo per circoli e pubblici esercizi con impianti di diffusione sonora	SI	NO eccetto cave, aziende di autotrasporto , aziende edili e aziende con più di 150 dipendenti	SI
5	Stima dei livelli sonori prodotti e attesi nell'ambiente esterno a diverse altezze dal suolo ed in funzione dei potenziali recettori; indicazione della compatibilità o meno con i limiti di legge	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI
6	Stima dei livelli di rumore ambientale e di rumore differenziale all'interno di ambienti abitativi circostanti potenzialmente disturbabili	NO	NO	SI	SI	NO	SI	SI

n.		Aeroporti, aviosuperfici, eliporti	Infrastrutture di trasporto	Discoteche	Circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati impianti e macchine rumorose	Attività e impianti sportivi e ricreativi	Attività produttive	Attività commerciali polifunzionali
7	Descrizione e indicazione dell'eventuale presenza di "toni puri" o "componenti impulsive" secondo quanto indicato dal DM 16/3/98	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI
8	Eventuali provvedimenti di mitigazione del rumore, con l'indicazione dell'efficacia quantitativa calcolata	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
9	Esplicitazione delle metodologie di calcolo previsionale adottate, con indicazione del modello di calcolo eventualmente utilizzato, dei dati di input utilizzati e dell'incertezza associata ai valori stimati	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10	Indicazione degli eventuali interventi di ulteriore possibile mitigazione attiva o passiva potenzialmente realizzabili in caso di superamento dei valori limite di legge accertato nella	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

n.		Aeroporti, aviosuperfici, eliporti	Infrastrutture di trasporto	Discoteche	Circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati impianti e macchine rumorose	Attività e impianti sportivi e ricreativi	Attività produttive	Attività commerciali polifunzionali
	fase di verifica post-operam							
11	Data di presentazione, firma del tecnico competente, firma del soggetto richiedente	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

***LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE PREVISIONALE
DI CLIMA ACUSTICO***

Linee Guida per la predisposizione della documentazione relativa alla

VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO

Premessa

La valutazione previsionale di impatto acustico insieme con la previsione di clima acustico sono due strumenti essenziali per garantire la crescita delle città e lo sviluppo infrastrutturale del territorio compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini dall'inquinamento acustico.

La legge quadro n.447/95 sull'inquinamento acustico, all'art.8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", stabilisce che è obbligatorio "produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere....." già oggetto di valutazione di impatto acustico.

La procedura sopra citata risulta particolarmente importante se finalizzata, sul piano preventivo, ad evitare che possano realizzarsi nuove commistioni d'insediamenti incompatibili dal punto di vista delle esigenze acustiche di produzione di rumori e di protezione dagli stessi. Ovvero si vuole evitare che le nuove opere debbano poi essere sottoposte ai piani di risanamento comunali previsti in seguito alle zonizzazioni acustiche. Siccome tali piani di risanamento prevedono consistenti interventi già per le situazioni di congestione poste in essere nei centri urbani, l'introduzione dell'obbligo della suddetta documentazione porterebbe ad impedire ulteriori aggravii di oneri per la collettività.

Al fine di poter sfruttare al meglio, con una disciplina ed una azione amministrativa coerenti, le opportunità di tutela che l'obbligo di valutazione di impatto e clima acustico offre, è necessario esplicitare il significato amministrativo che a queste valutazioni può essere attribuito e alcuni risvolti pratici relativi a potenzialità e limiti di questi strumenti. Le valutazioni preventive di impatto e di clima sono l'esplicitazione, anche in termini tecnici, dell'obbligo del progettista di garantire il rispetto delle norme vigenti. In tal senso la valutazione assume ai fini autorizzativi lo stesso rilievo che è attribuito al progetto stesso e pertanto, laddove ha valore la dichiarazione di conformità del progettista, altrettanto varrà per degli esiti della valutazione di impatto o di clima preventiva. In sostanza, la valutazione preventiva non va intesa come un atto soggetto ad approvazione, dove la garanzia del rispetto dei

limiti è data dall'esame di parte pubblica della valutazione presentata, ma piuttosto come un passaggio obbligatorio perché il progettista possa garantire la rispondenza di quanto progettato ai limiti di rumorosità con piena consapevolezza.

In particolare, per quanto riguarda la valutazione di clima acustico, questa servirà per definire le opere accessorie che dovranno essere realizzate assieme all'immobile progettato e stabilire, già in sede di concessione, le restrizioni sulle destinazioni d'uso degli immobili o gli eventuali requisiti particolari di isolamento acustico che questi dovranno avere.

In funzione dei criteri di carattere generale individuati in sede nazionale, la Regione Umbria, attraverso il proprio Regolamento Regionale n.1 del 13/08/2004, attuativo della Legge Regionale n.8 del 6 giugno 2002, ha esplicitato che:"..... la valutazione deve essere acquisita preventivamente alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi a:
 - 1) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - 2) strade delle classi da A ad F del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e sue successive modificazioni;
 - 3) discoteche;
 - 4) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - 5) impianti sportivi e ricreativi;
 - 6) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia."

Essa è finalizzata a verificare la compatibilità, dal punto di vista acustico, delle tipologie di insediamenti precedentemente descritti rispetto all'area oggetto dell'intervento.

Inoltre, la normativa regionale stabilisce i contenuti minimi della documentazione da presentare:

- a) caratterizzazione acustica del territorio circostante il sito sede dell'intervento: devono essere indicate le sorgenti presenti o influenti sul rumore ambientale dell'area di indagine con particolare riguardo alla variabilità della loro emissione sonora nel tempo e alle caratteristiche sonore di tale emissione (presenza di componenti impulsive tonali e simili), a tal fine devono essere effettuate misure acustiche nelle posizioni maggiormente significative, oppure si può utilizzare un modello di calcolo. I livelli di rumore così rilevati o stimati devono essere rappresentati mediante mappe acustiche;

- b) documentazione relativa alla classificazione acustica del territorio in base alle sei classi di destinazione d'uso previste dalla normativa di settore o, in mancanza di queste, sulla base di quanto indicato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991;
- c) verifica della compatibilità del nuovo insediamento con il clima acustico esistente in relazione ai limiti di rumore imposti dalle classi di destinazioni d'uso del territorio, alle modificazioni del clima acustico prodotto direttamente (mediante schermature e riflessioni) e indirettamente (aumento del flusso di traffico) dalle nuove opere;
- d) eventuali indicazioni per la progettazione esecutiva finalizzata al soddisfacimento dei valori limite stabiliti dal d.p.c.m. 5 dicembre 1997.

Previsione di clima acustico

La realizzazione di insediamenti soggetti a particolare tutela, quali ospedali, case di cura e di riposo, scuole, parchi e, inoltre, di residenze in prossimità di sorgenti particolarmente rumorose, è subordinata allo studio di clima acustico per verificare se l'area sottoposta ad edificazione o a ristrutturazione o comunque soggetta all'inserimento del nuovo insediamento, è compatibile con i limiti più restrittivi imposti per le classi di zonizzazione che si riferiscono alla destinazione d'uso del territorio. In caso contrario la concessione edilizia potrebbe non essere rilasciata se non sono previste le adeguate misure di contenimento del rumore.

La valutazione di clima acustico è forse l'elemento di maggiore novità della legge quadro sull'inquinamento acustico; tale valutazione, infatti, non trova paralleli nella normativa ambientale relativa ad altri inquinanti, almeno per quanto riguarda la nomenclatura.

La valutazione del clima acustico è dettata dall'esigenza di verificare la compatibilità del nuovo insediamento con i livelli di rumore esistenti in sito o comunque imposti per le classi di destinazioni d'uso assegnate. Questa procedura mira quindi ad evitare costruzioni in aree già caratterizzate da livelli di rumorosità eccessiva ed eventualmente ad obbligare il costruttore a prevedere tutte le misure di contenimento del rumore necessarie per la protezione di questi nuovi ricettori.

Tale valutazione nasce dalla constatazione che, spesso, una gran parte dei problemi di grave inquinamento acustico sono conseguenza di edificazioni avvenute in diretta prossimità di sorgenti sonore di forte intensità e presenti sul territorio da lungo tempo. Ad un'analisi più attenta, si può frequentemente verificare che una diversa disposizione dei volumi edificati o delle funzioni all'interno degli edifici avrebbe consentito una più facile mitigazione della sorgenti sonore che disturbano tale abitazioni.

La legge quadro, prevedendo tale adempimento, impegna i costruttori di nuovi ricettori sensibili a verificare prima la compatibilità tra tali costruzioni e il clima acustico che è presente nell'area: nel caso si evidenziasse una incompatibilità, si dovrà valutare la possibilità di realizzare contestualmente delle bonifiche e di progettare

l'insediamento in maniera da poter sfruttare al meglio le possibilità di bonifica effettivamente disponibili . In questo senso la legge, pur senza affermarlo esplicitamente, pone a carico dei nuovi insediamenti le opere di bonifica necessarie a rendere il clima acustico dell'area compatibile con la fruizione che si intenderà farne.

Inoltre, vanno evidenziati altri due aspetti di tale valutazione che sono anch'essi destinati a influenzare e guidare la progettazione dell'insediamento proposto:

- la sua realizzazione richiederà un'analisi attenta delle modificazioni del clima acustico che il nuovo insediamento verrà a determinare: andranno presi in esame, cioè, sia le schermature e le riflessioni che i nuovi edifici produrranno rispetto al campo sonoro preesistente, sia le modificazioni dirette che si produrranno sulle sorgenti preesistenti (ad esempio generando ulteriori flussi di traffico). In quest'ultimo senso, la valutazione di clima acustico assume caratteristiche tipiche della valutazione di impatto, dovendo stimare gli effetti di potenziamento o di estensioni di sorgenti di inquinamento acustico;
- l'analisi preventiva del clima acustico consentirà un adeguato dimensionamento delle caratteristiche di isolamento degli edifici che si intendono costruire e della distribuzione degli spazi e delle funzioni all'interno di questi. In relazione a quest'ultimo punto, occorre mettere in evidenza che la legge quadro non stabilisce in maniera tassativa la non edificabilità delle zone dove i livelli di rumore siano superiori ai limiti: in questo senso è probabile che l'attuale situazione delle aree urbane possa portare anche a concedere l'edificazione pure in presenza di previsioni di livelli sonori che in facciata di tali edifici saranno superiori ai limiti previsti dalla classificazione del territorio, ciò non toglie che in questi casi, valutati in qualche modo tollerabili, si richiedono accorgimenti che minimizzino i disagi degli occupanti degli immobili quali appunto: indici di isolamento acustico particolarmente elevati; condizionamento degli immobili che consenta l'attività previste anche a finestre chiuse; distribuzione delle funzioni all'interno dell'immobile che ponga nelle parti più rumorose quelle meno sensibili; distribuzione degli spazi in modo che ciascun unità abitativa abbia almeno un lato adeguatamente protetto dal rumore e così via.

La valutazione previsionale di clima acustico, elaborata sulla base della documentazione predisposta a cura del proponente o del titolare/legale rappresentante/costruttore degli edifici o degli insediamenti interessati, può essere effettuata attraverso le diverse fasi elencate di seguito, descritte in apposita relazione tecnica:

- 1) *caratterizzazione acustica del territorio* circostante il sito sede dell'intervento edificatorio, attraverso la determinazione dei livelli di rumore esistenti con rilievi diretti e/o con procedure di calcolo;
- 2) *verifica della compatibilità del nuovo insediamento con il clima acustico esistente* in relazione ai limiti di rumore imposti dalle classi di destinazioni d'uso del territorio, alle modificazioni del clima acustico prodotto direttamente (mediante schermature e riflessioni) e indirettamente (aumento del flusso di traffico) dai nuovi

ricettori. A tal fine, è necessario tenere in conto eventuali criticità (ad es. orari particolari) oppure situazioni specifiche così da ipotizzare le circostanze più penalizzanti dal punto di vista acustico, sempre in funzione degli obiettivi di prevenzione;

- 3) *progettazione di interventi di isolamento acustico* per i nuovi edifici da costruire, adatti a rendere il clima acustico dell'area compatibile con la fruizione che si intenderà farne di tali ricettori.

La caratterizzazione acustica del territorio, così come suggerito dalla norma tecnica UNI 9884, è finalizzata all'acquisizione dei dati informativi sul territorio e sulle sorgenti di rumore utili alla descrizione della rumorosità ambientale. Tale fase prevede quindi:

- la raccolta di informazioni sui ricettori presenti nell'area interessata, sulle sorgenti presenti o influenti sul rumore ambientale nelle zone interessate all'indagine con particolare riguardo alla variabilità della loro emissione sonora nel tempo e alle caratteristiche sonore di tale emissione (presenza di componenti impulsive, tonali, ecc.): in particolare, disposizione spaziale degli edifici con le caratteristiche di utilizzo degli stessi e dei rispettivi locali, tipo di utilizzo degli eventuali spazi aperti, collocazione degli impianti tecnologici e dei parcheggi, la descrizione dei requisiti acustici degli edifici e di loro componenti previsti nel progetto;
- esecuzione di misure acustiche nelle posizioni maggiormente significative del perimetro esterno che delimita l'edificio o l'area interessata dal nuovo insediamento, ovvero vicino alle sorgenti di rumore (punti di misura sorgente-orientati), oppure in corrispondenza alle posizioni spaziali dove sono previsti i ricettori sensibili (punti di misura ricettori-orientati) o a distanze prefissate (sulle intersezioni di una griglia di linee tracciate sulla carta del territorio); oppure può essere utilizzato un modello di calcolo. La finalità è quella di descrivere i livelli di rumore ambientale e il loro andamento nel tempo;
- rappresentazione dei livelli di rumore mediante mappe acustiche in cui ad ogni zona di rumore (definita da un limite inferiore e superiore del livello sonoro) viene assegnato un colore o un tratteggio.

La verifica della compatibilità del nuovo insediamento con il clima acustico deve essere effettuata con riferimento alla situazione attuale e futura per il sito in esame, ovvero:

- sulla base del clima acustico preesistente o previsto per l'area oggetto di indagine, in relazione anche alla zonizzazione acustica (confronto tra i risultati della caratterizzazione acustica e la zonizzazione del territorio);
- sulla base del clima acustico futuro dovuto alla presenza di nuovi edifici, nuove potenziali sorgenti e nuovi flussi di traffico (operando una stima degli effetti di schermatura o di incremento del traffico veicolare indotti dal nuovo insediamento).

Se si evidenziasse una incompatibilità tra ricettori da edificare e clima acustico, lo studio dovrà prevedere la progettazione di interventi di isolamento acustico. Essi si possono concretizzare in opere di bonifica acustica (barriere principalmente) o nell'ottimizzazione dei requisiti acustici passivi degli edifici da costruire (intonaci, materiali da costruzione, infissi, ecc.) capaci di avere influenza sul clima acustico del sito. In tale caso occorre fornire i dettagli tecnici descrittivi delle misure adottate nella progettazione e dei sistemi di protezione acustica preventivati.

N.B. Le informazioni relative Valutazione revisionale di Clima Acustico debbono essere prodotte e sottoscritte da "Tecnico Competente" in possesso dei requisiti di cui all'art.2, commi 6 e 7 della L. 447/95 come integrato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1998 - Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 «legge quadro sull'inquinamento acustico».

**MODELLI PER LA COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSE
TEMPORANEE E DI INTERVENTO A SEGUITO DI DISTURBO LEGATO
ALL'INQUINAMENTO ACUSTICO**

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA
(CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI)

AL Responsabile del Servizio

DEL COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO

Il sottoscritto _____
in qualità di legale rapp.te / titolare / altro (specificare) _____
della ditta _____
con sede legale _____

(via, n.civico, telefono, fax)

C O M U N I C A

ai sensi del Titolo III del Reg. Comunale delle attività rumorose
che nei giorni dal _____ al _____
e negli orari _____
in _____ via _____ n. _____
si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, ed a rispettare limiti ed orari indicati nel Regolamento Comunale.

Allega relazione contenente i seguenti dati:

1. durata dei lavori e fascia oraria interessata;
2. elenco dei macchinari rumorosi utilizzati;
3. accorgimenti tecnici che sono adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo;
4. pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di civile abitazione circostanti.

Data: _____ Firma: _____

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO
PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA
(CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI)

AL Responsabile del Servizio

DEL COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO

Il sottoscritto

in qualità di: legale rapp.te / titolare / altro (specificare) _____

della manifestazione _____

con sede legale _____

(via, n.civico, telefono, fax)

CHIEDE

ai sensi del Titolo III del Reg. Comunale delle attività rumorose

l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

da effettuarsi in _____, via _____ n. _____

nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in deroga a limiti ed orari definiti dal Regolamento comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega relazione contenente i seguenti dati:

1. durata dei lavori e fascia oraria interessata;
2. elenco dei macchinari rumorosi utilizzati;
3. accorgimenti tecnici che sono adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo;
4. pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di civile abitazione circostanti.

Data: _____ Firma: _____

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA
(MANIFESTAZIONI)

AL Responsabile del Servizio

DEL COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO

Il sottoscritto _____
in qualità di legale rapp.te / titolare / altro (specificare) _____
della manifestazione _____
con sede legale _____

(via, n.civico, telefono, fax)

C O M U N I C A

ai sensi del Titolo II del Reg. Comunale delle attività rumorose
che nei giorni dal _____ al _____
e negli orari _____
in _____ via _____ n. _____
si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, ed a rispettare limiti ed orari indicati nel Regolamento Comunale.

Allega relazione contenente i seguenti dati:

1. descrizione dell'ubicazione, del periodo e degli orari previsti per la manifestazione;
2. verifica del rispetto dei criteri generali stabiliti dal Comune per l'area interessata;
3. elenco degli accorgimenti tecnici che sono comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo;
4. pianta dettagliata e aggiornata dell'area di interesse con l'identificazione degli edifici di civile abitazione circostanti.

Data: _____ Firma: _____

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO
PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA
(MANIFESTAZIONI)

AL Responsabile del Servizio

DEL COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO

Il sottoscritto _____
in qualità di: legale rapp.te / titolare / altro (specificare) _____
della manifestazione _____
con sede legale _____
(via, n.civico, telefono, fax)

CHIEDE

ai sensi del Titolo II del Reg. Comunale delle attività rumorose
l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

da effettuarsi in _____, via _____ n. _____
nei giorni dal _____ al _____
e negli orari _____

in deroga a limiti ed orari definiti dal Regolamento comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega relazione contenente i seguenti dati:

1. descrizione dell'ubicazione, del periodo e degli orari previsti per la manifestazione;
2. verifica del rispetto dei criteri generali stabiliti dal Comune per l'area interessata;
3. elenco degli accorgimenti tecnici che sono comunque adottati per la limitazione del disturbo;

4. pianta dettagliata e aggiornata dell'area di interesse con l'identificazione degli edifici di civile abitazione circostanti.

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.

Data: _____ Firma: _____

DOMANDA DI INTERVENTO A SEGUITO DI DISTURBO LEGATO
ALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

AL Responsabile del Servizio

DEL COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO

Il sottoscritto _____
residente a _____
via/piazza _____ n. _____

CHIEDE

a codesta amministrazione di voler effettuare i necessari rilievi per verificare il rispetto o meno dei limiti di legge in materia di inquinamento acustico del rumore prodotto:

dall'attività _____
ubicata in via/piazza _____ n. _____

Preciso che il disturbo si verifica:

- in periodo diurno (ore 6:00-22:00)
- in periodo notturno (ore 22:00-6:00)

Per informazioni relative al presente reclamo preciso che potete rintracciarmi al seguente numero telefonico: _____.

NOTE (facoltativo): indicare eventuali altre informazioni di dettaglio circa l'impianto o l'attività che causa il disturbo, e periodi dell'anno o del giorno in cui questo si verifica, ecc.:

Data: _____ Firma: _____